

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. III

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli annullamenti per delitti su ricorsi
degli imputati

GLI ANNULLAMENTI PER DELITTI SU RICORSI

DEGLI IMPUTATI

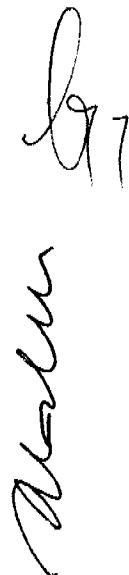
Passando, ora, all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati, reputasi dare prioritaria attenzione a quelli proposti da soggetti condannati per delitti contro la vita, prescindendosi da un rigoroso ordine alfabetico, del resto impossibile per la complessità e la varietà dei temi coinvolti ordine che potrà, invece, essere osservato nell'esame delle doglianze degli imputati condannati per reati diversi, (ovvero di quelli concernenti reati residui di soggetti condannati per reati contro la vita) nei cui rispettivi ambiti sarà anche possibile valutare, quando formulate, quelle contrapposte del ricorrente P.G..

L'esame dei ricorsi concernenti imputati condannati per uno stesso delitto potrà, poi, essere espletato congiuntamente, attesa la comunanza delle questioni, quando ciò risulterà opportuno e conveniente per l'economia processuale.

Secondo l'ordine logico, deve farsi luogo, innanzitutto, alla deliberazione di motivi

suscettibili di accoglimento, che importano l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Il ricorso di BRUNO FRANCESCO (unico imputato condannato per lo omicidio consumato di GALLINA STEFANO) e tentato di SIMONETTA MARIA, rientra tra questi, per quanto riguarda la ritenuta partecipazione materiale al delitto (capi 131 - 133), essendo egli stato assolto dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10. Anzi, proprio l'assoluzione così ottenuta ha costituito uno dei capisaldi del ricorso, lamentandosi il logico contrasto tra la statuizione assolutoria e la coeva condanna, oltreché l'incompleto e carente esame dell'alibi dedotto (teste BIONDO e VITALE) e dei testi presenti al fatto, alla cui stregua sarebbe risultata certa la diversità tra la vettura usata dai veri responsabili (una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di proprietà del deducente (Alfa Romeo Giulia 1300), individuata dal carabiniere TAORMINA in un punto non proprio immediatamente vicino a quello del tragico agguato.



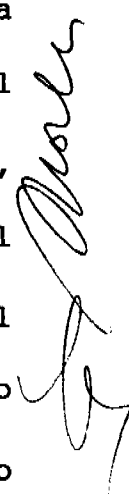
La sentenza impugnata ha lungamente esaminato la vicenda (pagg. 1183 e segg.), innanzitutto stabilendo l'effettiva diversità tra le due autovetture nel senso assunto dall'imputato, e comunque confermando la presenza sul posto di quella del BRUNO, appunto vista dal carabiniere, che poi si dette al suo inseguimento.

Sicché la confutazione dell'alibi (secondo cui il ricorrente si trovava, in quel momento, in tutt'altro posto) ne è uscita convincentemente motivata, insieme al negativo accertamento che la vettura potesse essere stata affidata ad altra persona.

Non si è nascosta la Corte dell'appello (pag. 1196) la circostanza che il contatto visivo certo, tale da consentire il rilevamento del numero di targa, fu stabilito dal TAORMINA, rispetto alla vettura dell'imputato, in un momento successivo a quello in cui il suo primo sospetto era stato suscitato dalla strana manovra di una vettura, in prossimità del luogo della sparatoria, da lui identificata per quella poi inseguita, ma che

avrebbe potuto essere diversa, stante l'intervallo temporale, sia pure non eccessivo, tra il primo avvertimento ed il successivo contatto.

Ma ogni ragione di perplessità è stata decisamente fugata in base alla considerazione dello stesso comportamento dell'imputato che, prima ancora di essere ricercato dai carabinieri dopo la segnalazione del TAORMINA, si era eclissato - rimanendo poi latitante per lungo tempo - ed aveva altresì provveduto all'occultamento della sua vettura. In tali fatti (disinvoltamente passati sotto silenzio nelle difese dell'imputato) il secondo giudice ha ravvisato, con logica piana difficilmente contestabile, la riprova del consapevole coinvolgimento nel fatto di omicidio, almeno nel senso della reale vicinanza al luogo del delitto in quel momento. Secondo la Corte del merito che il fatto non fosse estraneo all'interessato era rafforzato anche dal rilievo che egli era stato tanto chiaramente messo sull'avviso dal percepito inseguimento del TAORMINA, da indursi ad una immediata



irreperibilità destinata a protrarsi nel tempo.

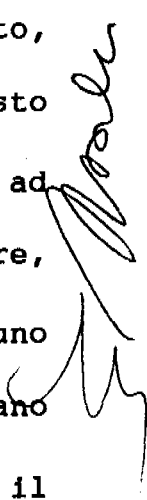
Né si vedeva come tali comportamenti potessero conciliarsi con l'asserita estraneità, o, addirittura, con l'ignoranza dell'accaduto, secondo l'alibi dedotto, postoché, in tal caso, l'imputato avrebbe fatto tranquillamente ritorno a casa, ove, nel pomeriggio di quello stesso giorno, i carabinieri allertati lo avrebbero certamente reperito, unitamente alla vettura in suo possesso.

Se, dunque, la complessiva valutazione dei fatti, data dalla Corte del merito, offre una orditura logica impermeabile a molti rilievi del ricorrente, difatti silente sugli aspetti più vistosi, il vizio logico inducente all'annullamento può rinvenirsi in altri profili, sui quali la sentenza ha mostrato soluzioni di continuità logica, giustamente denunciate.

Non è stato precisato, innanzitutto, quale fosse il ruolo del BRUNO nell'organizzazione del delitto, certamente eseguito al di fuori della sua materiale partecipazione all'azione di fuoco, sicché la Corte del merito ha dovuto



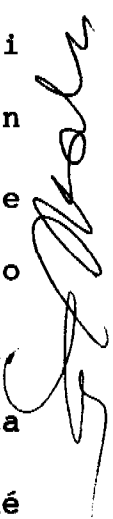
necessariamente ripiegare, ma in via puramente congetturale, sulla rappresentazione di una funzione d'appoggio generico ed imprecisato, perché è certo, oltretutto, che gli assassini fuggirono a bordo della "Giulietta" con la quale erano giunti sul posto, e che il BRUNO non ne coprì la fuga. Sullo specifico punto, il giudice dell'appello è stato costretto ad una serie di ipotesi anche dissonanti tra loro per giungere, infine, alla conclusione, soltanto probabilistica (pagg. 1207 e 1211), che la parte del BRUNO consistesse nella ostruzione della sede stradale, facilitante il compito dei complici; e che, a delitto compiuto, egli fosse stato obbligato, per un imprevisto contrattempo, a mutare il piano originario e ad invertire il senso di marcia, anziché proseguire, secondo il piano, in direzione di Carini. Ma l'uno e l'altro postulato, a ben vedere, non si giovano di un supporto probatorio sufficiente, ed il secondo, addirittura, si adagia su una mera supposizione, in senso forzato, pur di offrire una qualche spiegazione di alcune circostanze



altrimenti non decifrabili.

In definitiva, se la presenza sul posto della vettura del BRUNO può ritenersi certa, con orientamento direzionale verso Carini (ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è completa e convincente), non ne è stata congruamente dimostrata la connessione con il delitto, non essendo sufficienti le considerazioni congetturali formulate e non potendosi escludere, in via assoluta, la sussistenza di ragioni alternative.

Ma, soprattutto, non è lieve il contrasto tra la condanna per lo omicidio e l'assoluzione dai reati associativi, perché non è dato comprendere come un soggetto riconosciuto estraneo alle cosche potesse ridursi ad un concorso in omicidio mafioso (oltretutto partecipandovi con autovettura propria, facilmente identificabile, circostanza anche questa rimasta sostanzialmente inspiegata, benché intuitivamente non coerente rispetto alle conclusioni raggiunte), né la Corte del merito si è dato carico degli opportuni e necessari



chiarimenti, ritenendo addirittura superflua l'individuazione di una accettabile causale della partecipazione dell'imputato al delitto (pur "maturato in un contesto ambientale a lui estraneo" - pag. 1212), data l'evidenza delle prove raccolte. Evidenza che, giova ripetere, non tocca certamente il supposto concorso materiale, la cui prova, difatti, è stata agganciata soltanto a considerazioni al più probabilistiche e non certe, che avrebbero richiesto quantomeno l'integrazione dell'accertata militanza in organizzazioni mafiose.

Ne è superfluo aggiungere che la fattispecie è carente di ogni altro elemento di prova, e manca qualsiasi indicazione circa un coinvolgimento del BRUNO in frazioni del fatto, anteriori o posteriori al momento dell'uccisione materiale.

Non giova sicuramente al superamento della constatata contraddizione l'ipotesi (pag. 2194) che il concorso nel delitto potesse essere per il BRUNO una sorta di "prova del fuoco", in vista di una successiva affiliazione.

L'argomento, difatti, si prospetta ictu oculi come di pura supposizione, privo di qualsiasi pregio anche sul piano soltanto indiziario, e del tutto inidoneo, insomma, a qualsiasi impiego processuale. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, relativamente ai capi da 131 a 133, con assorbimento del motivo concernente la revoca delle attenuanti generiche e la misura della pena. L'annullamento peraltro va esteso, per intrinseca coerenza, all'assoluzione relativa ai capi 1 e 10, in accoglimento del ricorso del P.G., che dalla partecipazione all'omicidio, accertata nella stessa sentenza, ha tratto l'argomento (più che solido, se vera la premessa) per sostenere la colpevolezza per i reati associativi; sicché è indubbio il rapporto probatorio tra il reato di omicidio e gli altri di associazione. Donde la necessità che il giudice di rinvio proceda a valutazione congiunta delle due imputazioni, con piena libertà di giudizio.

Annullamento va anche disposto, nei confronti dei ricorrente SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO

(oltreché, come già si è visto, per l'assoluzione relativa all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO), per l'intervenuta condanna per i capi 127 e 128, riguardanti l'omicidio di FIORENTINO ORAZIO. Ed in tal senso si è posta anche la richiesta formulata dal P.G. di udienza.

La principale critica comunemente rivolta alla sentenza, per quanto riguarda detti capi, rappresenta il difetto logico consistito nell'aver assunto a "riscontro più significativo" (pag. 1811) delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO la circostanza, dallo stesso riferita, di aver udito il suono delle "sirene della polizia", mentre si trovava in un bar di piazza S. Erasmo e di avervi visto contemporaneamente entrare il SINAGRA e lo SPADARO, che il cugino "tempesta" pure presente, gli aveva detto essere appena reduci dal compimento del delitto. Ed il vizio, per l'appunto, andrebbe individuato nella ritenuta coincidenza tra il suono menzionato dal SINAGRA e l'effettivo giungere delle vetture della polizia sul luogo del delitto (arrivo ritardato dall'indugio di alcuni



dei familiari della vittima nel darne notizia alla competente autorità), senza che vi fosse certezza alcuna circa la provenienza del suono udito dall'accusatore, ben attribuibile ad altro mezzo di pubblico soccorso.

Sul fatto, la sentenza impugnata ha esposto una dettagliata e complessa motivazione (pagg. 1801 - 1823), oggetto di diffuse critiche da parte dei ricorrenti, parzialmente condivise, come detto, dal P.G.. Si tratta, per lo più, di sensibili discordanze tra dati di fatto il cui esame è conveniente rimettere al giudice di rinvio.

Per quanto è deducibile e necessario in sede di legittimità, si può osservare che il denunciato vizio sussiste realmente, come si ricava, innanzitutto, dal fatto che il SINAGRA non vide, né poteva vedere dal luogo in cui si trovava, gli automezzi (o lo automezzo) da cui il suono proveniva. Donde la natura puramente congetturale della deduzione che si trattasse di "sirene della polizia", deduzione certamente influenzata dalla

Marina

pressoché contestuale indicazione del cugino circa le persone del SENAPA e dell' SPADARO, appena entrati. Sicché l'aver attribuito a un convincimento del tutto soggettivo, senz'altro supporto, il requisito della certezza obiettiva si è risolto in un errore motivazionale evidente, che va rilevato.

Né appare accettabile la motivazione di ripiego (pag. 1814), per cui la certa concomitanza temporale tra la percezione acustica del SINAGRA, ed il giungere effettivo dei mezzi della polizia sul luogo dell'assassinio fornirebbe la riprova dell'esattezza della sua deduzione. Invero, non può esservi, anzitutto, certezza sul punto, postoché, se è accertabile il momento dell'arrivo degli inquirenti, non lo è quello della percezione del collaborante, da costui collocata a cavallo dell'ingresso nel locale dei due presunti assassini, che è dato individuabile soltanto con una certa approssimazione. In secondo luogo, la sentenza impugnata non ha chiarito se, dal bar di piazza S. Erasmo, fosse percepibile la sirena di un



automezzo diretto verso il luogo (si dice "non lontano" senza ulteriori precisazioni) in cui giaceva il corpo del FIORENTINO e se, per conseguenza, fosse o meno consentita l'ipotesi che proprio da quella parte proveniva il suono ascoltato.

Si è trascurata, infine, la possibilità dialettica che la sirena udita fosse quella di un automezzo di tipo e servizio diversi, possibilità non escludibile "a priori" e perciò meritevole di valutazione nel contesto generale degli elementi acquisiti.

Tanto basta, tenuto conto dell'accertata rilevanza del dato in questione, per disporre, mercé l'annullamento, il riesame sui capi di cui trattasi, al quale provvederà il giudice di rinvio. Sugli altri capi investiti dai ricorsi dei due imputati, si dirà in seguito.

Per completare l'esame dei motivi di ricorsi formulati da imputati, degni di accoglimento, va qui fatta menzione delle doglianze del ricorrente MANISCALCO SALVATORE (condannato per concorso negli

Maniscalco

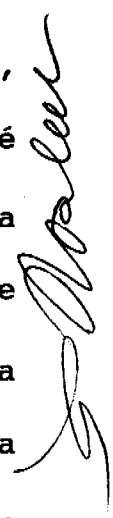
omicidi di BUSCEMI SALVATORE e di RIZZUTO MATTEO - capi 188 e 191 -, per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 e per il delitto di ricettazione di cui al capo 326), che risultano fondate quantomeno relativamente ai delitti di sangue e a quelli associativi.

Per tali reati, la prova assunta è stata sostanzialmente unica (pagg. 1835 e segg., 3050 e segg.) ed è consistita nella parola di SINAGRA VINCENZO classe 1956, che ha indicato il MANISCALCO come partecipe del duplice omicidio, senz'altro riscontro, da parte del giudice del merito, che la ritenuta appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, affermata dal MARINO MANNOIA, a sua volta riscontrata con la stabilita riferita partecipazione al delitto. Esempio palese di irrazionale conduzione della valutazione unitaria con gli altri elementi confermativi.

E' da premettere che si ritiene opportuna, innanzitutto, la separata considerazione della posizione del MANISCALCO, rispetto a quella dei presunti correi indicati dal SINAGRA (i cugini

SINAGRA, il ROTOLO, il SENAPA), ponendosi nei confronti del MANISCALCO problemi specifici, che non riguardano soltanto il riscontro della attendibilità generale dell'accusatore, ma quello particolare relativo alla parte che si riferisce al singolo accusato, riscontro che non può consistere in un elemento collegabile alla partecipazione al delitto solo in via di ipotesi ma deve presentare caratteristiche e significati tali da rivelare almeno un minimo rapporto di causale regolarità con la partecipazione riferita.

Orbene la connotazione ora detta non è offerta dalla accertata appartenenza ad una stessa cosca, nel cui ambito il delitto sia collocabile, giacché la circostanza di per sé si segnala per la estrema genericità e per il difetto di uno stringente dettaglio di correlazione con l'azione omicida specie quando, come nel caso concreto, la supposta associazione non abbia comunque posto in luce un personale interesse al delitto, o, alternativamente, la militanza in un più ristretto novero di soggetti, verosimilmente ed organicamente



incaricati della esecuzione di reati contro la vita, come nel caso, appunto, degli altri coimputati.

A prescindere dal collaterale dubbio sulla certa effettiva corrispondenza del MANISCALCO SALVATORE alla persona indicata dal SINAGRA (dubbio risolto correttamente dalla sentenza impugnata, vanamente censurata sul punto), lo stesso secondo giudice non ha potuto non riconoscere che la colpevolezza dell'imputato è stata esclusivamente basata su elementi ipotetici e sulla "credibilità" dell'accusatore (pag. 1849), in relazione al riconosciuto vincolo associativo, e cioè su un collegamento vago e del tutto forzato nel suo significato.

E ciò tradisce l'effettivo errore motivazionale, che non può non estendersi, d'altronde, ai separati reati associativi, sostenuti anch'essi dalla sola parola del MARINO MANNOIA, per aver la stessa, come si è detto, trovato ancoraggio nello stesso elemento associativo.

Nell'annullamento che deve conseguentemente essere

pronunciato, resta, ovviamente, assorbito il contrapposto ricorso del procuratore generale, che ha censurato la stabilita continuazione tra i reati ritenuti. Su tale questione si dovrà quindi pronunciare il giudice del rinvio, in relazione alle statuizioni che riterrà di assumere sui delitti devoluti.

E' appena il caso di avvertire, infine, che i rilievi precedenti non contraddicono il principio superiormente ribadito in ordine alla "convergenza del molteplice", postoché - come è del tutto chiaro - le dichiarazioni del SINAGRA e del MARINO MANNOIA hanno riguardato nella fattispecie fatti diversi (la partecipazione all'omicidio e l'appartenenza all'associazione, rispettivamente), soltanto vagamente correlabili sul piano dell'argomentazione probatoria e non oggetto di eguali e convergenti affermazioni.

Il ricorso del MANISCALCO, per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione (capo 326), non offre spunti egualmente accoglibili.

Il delitto è derivato da una rapina compiuta il

29.7.82, ai danni di tali QUADRINI LUIGI e SABATINI ELIO, dal cui automezzo era stato sottratto, con minaccia, un carico di scarpe, ad opera di SINAGRA VINCENZO classe 1956 e di altri da lui indicati, con successiva rivendita al MANISCALCO, per pochi milioni di lire (pag. 3446 della sentenza di primo grado). La dovizia e la precisione delle circostanze narrate dal SINAGRA, ricche di dettagli derivabili soltanto da personale conoscenza, hanno convinto i giudici della attendibilità della fonte, indirettamente confermata da DI MARCO SALVATORE che, chiamato direttamente in causa quale coprotagonista, aveva escluso personali responsabilità, dicendosi però informato sulle modalità del fatto e sui nomi dei responsabili, coincidenti con quelli resi noti dall'altro collaborante, che aveva finito, comunque, per riconoscerne la non partecipazione alla rapina, malgrado un pregresso impegno.

Sulla base di queste dichiarazioni, sostanzialmente concordanti (ed a poco valgono gli sforzi dialettici del ricorrente imputato per esasperarne

marginali difformità, motivatamente risolte dalla Corte del merito), è stata ritenuta credibile e riscontrata anche la fonte attributiva del fatto al MANISCALCO, verso il quale si sono appuntate attendibilmente non soltanto la convergente propalazione dei due collaboranti, ma la derivazione dei fatti dalle intraprese condotte contro il patrimonio e attuate da appartenenti alla cosca di Corso dei Mille, nel cui ambito l'imputato certamente si muoveva, affiliato o no che fosse.

Trattasi, del resto, dell'unica accusa elevata contro di lui dal SINAGRA, il che esclude propositi vendicativi o intenti calunniatori in capo al dichiarante, come hanno ragionevolmente ritenuto i giudici del merito, che hanno offerto completa e ragionata valutazione del fatto.

Per questa parte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

IL RIGETTO DEGLI ALTRI RICORSI DEGLI IMPUTATI DI

DELITTI DI SANGUE

Alla stessa conclusione si deve pervenire anche per gli altri ricorsi degli imputati, sempre in materia di delitti contro la vita.

1 - GRECO MICHELE (condannato per gli omicidi e per tentato omicidio già precisati, ed assolto dai reati in materia di stupefacenti, capi 13 e 22, mentre è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per reati associativi, capi 1 e 10, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. 1930) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso denominato "cosa nostra", in contrasto con precedenti pronuncie di questa Corte Suprema, nonché sulla stabilita esistenza della "commissione". Lamenta, sul piano personale, la carenza di prova sul preteso ruolo di capo dello stesso organismo e sulla partecipazione ad una qualsiasi deliberazione di morte, tanto che nelle stesse rivelazioni del DI CRISTINA manca ogni



accenno alla sua persona e, d'altronde, la assoluzione dai reati riguardanti gli stupefacenti ne dimostra l'estraneità alle cause ritenute della guerra di mafia. Lamenta inoltre la brevità dei termini effettivi per l'esercizio del diritto di difesa, deducendo, secondo posizioni comuni ad altri ricorrenti, errori di diritto in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e l'inesistenza di elementi di riscontro. Infine deduce (motivi aggiunti comuni ad ARGANO GASPARE) il difetto di motivazione sulla protrazione del reato associativo posteriormente al 29.9.82, sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sulle ritenute sussistenza di aggravanti del delitto ex art. 416 bis C.P..

E' evidente il difetto di ogni interesse per quanto attiene ai motivi aggiunti, eccezion fatta per quanto riguarda le attenuanti generiche (relative anche ad altri reati). Ed invero, come detto, non è intervenuta condanna alcuna in ordine ai capi concernenti i reati associativi, poiché le relative condotte sono state ritenute assorbite nel

giudicato di cui alla sentenza 21.12.88 della Corte d'Appello di Messina, concernente sostanzialmente gli stessi fatti, e tale pronuncia non è stata oggetto di specifica impugnazione, evidentemente perché ritenuta dall'imputato a lui favorevole: sicché resta comunque interdetta ogni questione al riguardo, la preclusione trovando radice mediata nel difetto di interesse alla promozione di censure.

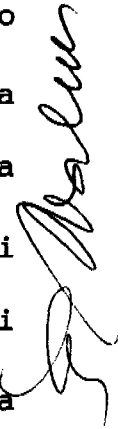
Per quanto riguarda, poi, i profili già esaminati in via generale (natura ed organizzazione del fenomeno mafioso, esistenza e funzioni della commissione, questioni riguardanti i termini normativi per l'esercizio della difesa, le attenuanti generiche, la valutazione dei collaboranti), non resta che rifarsi integralmente alle relative osservazioni, che si attagliano anche alla fattispecie, carente di specifici e particolari rilievi per queste parti.

Il dedotto contrasto logico tra le condanne statuite (in materia di delitti contro la vita) e l'assoluzione dai capi 13 e 22, riguardanti gli

stupefacenti, in realtà non sussiste, nulla vietando, in linea concettuale, la configurabilità di responsabilità anche pesanti nel campo dell'associazionismo mafioso (e dei delitti derivati), senza contestuale riferimento a partecipazioni personali ai traffici collegati alle droghe, non necessariamente oggetto esclusivo ed indefettibile delle cosche. Del resto, è dato di fatto acquisito nel procedimento la diversità ontologica tra associazioni di tipo mafioso ed altri finalizzate al traffico di stupefacenti, diversità che non vuol dire, naturalmente, separatezza ed incomunicabilità assolute, essendo al contrario evidenti e provate interferenze reciproche, ma significa autonomia teorica e pratica, sostenuta anche dalla eterogeneità dei fini criminosi, giacché quelli dell'associazione mafiosa, strutturalmente di varia natura, offrono uno scenario complessivo (intuibilmente e potenzialmente foriero di conseguenze perfino omicidiarie), che potrebbe anche escludere scopi di commercio degli stupefacenti, senza, con questo,

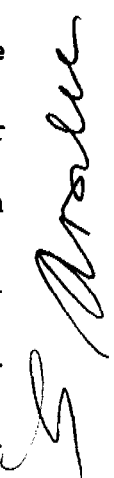
perdere le caratteristiche intrinseche di facile evoluzione verso forme degenerative, e cruenta, di esercizi del potere criminale. Ciò si dice, a tacere dell'irrilevanza di un personale non coinvolgimento nella materia degli stupefacenti, attesa la complessità dei rapporti facenti capo al ricorrente.

Pertinenti, ma sostanzialmente fondate su un riesame di profili di fatto, risultano poi le censure che, senza pretesa di aggancio al singolo delitto ritenuto, hanno globalmente criticato la accertata appartenenza del ricorrente all'organismo di vertice (già, di per sé, revocato in dubbio), la qualità di capo attribuitagli e, soprattutto, la sua effettiva influenza nelle deliberazioni che si pretendono assunte dalla "cupola", semmai rapportabili, lascia intendere il ricorrente, a conflitti instauratosi tra cosche contrapposte, affrontati e risolti per iniziative di gruppi, al di sopra ed al di fuori di un effettivo ruolo collegiale di un organismo di fatto esautorato. In tale ambito, l'imputato ha in particolare lamentato



l'omessa considerazione di fonti processuali che, tacendone o minimizzandone la funzione, lo avrebbero concretamente scagionato, descrivendolo, tra l'altro, come uomo debole e scialbo, volontariamente estromessosi dal contesto mafioso dopo il delitto BONTATE.

Se, così argomentando, si è inteso denunciare un travisamento del fatto (non si sarebbe tenuto conto, soprattutto, delle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal DI CRISTINA ai carabinieri, silenti sul conto del deducente, quasi a significarne l'estraneità al mondo mafioso da lui descritto), se ne deve constatare l'infondatezza, sia per l'intrinseca debolezza (il silenzio non equivale a negazione), sia per l'accertata direzione del risentimento del propalante (il gruppo dei corleonesi LEGGIO, RIINA E PROVENZANO), sia per il tempo in cui il racconto ebbe luogo (anno 1978), quando il ruolo esponenziale del GRECO in seno alla commissione non era ancora assunto in chiara luce ai fastigi del vertice supremo. Si può ancora rilevare, inoltre e decisamente, che il giudice



di merito ha bensì l'obbligo di valutare le risultanze processuali, anche di discorde tenore, esistenti sui temi principali della regiudicanda, ma non è necessario che si attardi su ognuna di esse, specie se di per sé poco significativa, essenziale essendo che egli ponga in doverosa evidenza i filoni argomentativi in grado di determinarne qualitativamente e quantitativamente, l'iter logico della decisione, previa comparazione anche implicita, se necessario, con quelli discordanti.

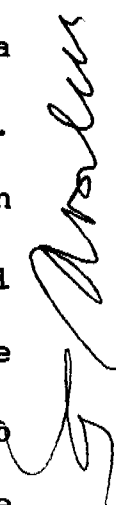
Ogni altro rilievo critico si risolve, in realtà, nella riproposizione di eccezioni e discolpe già formulate nei gradi anteriori e quivi ampiamente e ragionevolmente valutati, nell'ambito di un discorso argomentativo imponente, partito dall'esame coordinato della organizzazione mafiosa, e degli organi di raccordo e di conservazione del potere mafioso, e poi pervenuto, come ricordato in altra e precedente parte della presente motivazione, a proposito di episodi indicati come non congruamente esaminati, alla individuazione -

La Mole

caso per caso - degli omicidi collegabili ad interessi strategici generali e, conseguentemente, a deliberati dell'organo supremo, concordatamente preposto alla tutela di interessi siffatti. Orbene, questi primi anelli del ragionamento complessivo seguito dal giudice di appello non hanno trovato nel ricorso particolari accenti critici, se non con riferimento ai cennati aspetti generali. E' quindi sufficiente ricordare che le stesse critiche risultano già confutate agevolmente nelle sedi di merito sulla base di concordi, molteplici ed attendibili (almeno per queste parti) dichiarazioni di collaboranti, oltretutto riscontrate - secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito - da innumerevoli elementi di prova sparsi nel procedimento per singole risultanze, attestanti nel loro insieme uno svolgimento storico dei fatti che nella lettura organica suggerita dai c.d. "pentiti", trovano spiegazione suadente e logica. I successivi passaggi della motivazione, dunque, hanno rappresentato il coerente corollario di tali premesse, dipanandosi (vedansi, in particolare, le

[Handwritten signature]

pagg. 1436 - 1450 e 2830 - 2838 della sentenza impugnata) in una serie cospicua di raccordi probatori, che hanno costituito, per la soggetta materia, il fulcro della decisione, mercé la rappresentazione elaborata delle singole fonti, concordi nel dato esposto, alla cui stregua è stato accertato il ruolo effettivamente avuto dall'imputato, quale capo della commissione, nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non soltanto personale, ma dell'intera sua "famiglia" (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio), decisamente schierata dalla parte dei corleonesi contro le cosche c.d. "perdenti", a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale - come pretende il ricorrente - nel contesto di quelle torbide e sanguinose vicende; in parte contrassegnate - e ciò conferma il disegno generale delineato dalla Corte di merito - da antitetiche prese di posizioni di due rappresentanti di spicco dello stesso gruppo, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fedele alla linea ufficiale ed esecutore spietato, si è detto, dei



deliberati Collegiali; e GRECO Giovannello, passato al campo avverso e per questo oggetto di note persecuzioni, oltreché attivo protagonista di clamorose ritorsioni.

L'unanimità delle acquisizioni sul punto ha, dunque, consentito al secondo giudice, in concordanza con il primo, di confutare agevolmente le contrapposte discolpe difensive e di apprezzare negativamente, in questo ambito medesimo, le proposizioni tendenti alla minimizzazione della funzione di capo a favore dell'ipervalutazione di quella effettiva del RIINA o dello stesso "scarpazzedda". La crescente invadenza di costoro, non è stata posta in dubbio e tuttavia, non è stata ritenuta tale da soppiantare integralmente il ruolo e l'autorità del capo, alleato e complice, in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace o inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica - la più alta - rivestita nello



stesso impegno generale della sua cosca.

E' lecito concludere, pertanto, che la posizione del ricorrente in esame, visitata, in più parti della sentenza impugnata ed esaminata all'interno di una indagine ricostruttiva storico-fattuale di ampio respiro, strutturata su passaggi consequenziali uniti da coerente „raccordo interpretativo, non espone vizi di legittimità in grado di menomare l'intervenuta decisione, fondata su valutazione di merito insindacabile.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda il ricorso interposto dal P.G. di Palermo riguardo ai predetti capi 13 e 22, con denuncia di travisamento (sub specie di omessa valutazione) di prove decisive, quali le propalazioni accusatorie del MARINO MANNOIA, i consumi rilevanti di energia elettrica nella tenuta Favarella (di proprietà dell'accusato), i numerosi rapporti cartolari con personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti, le rivelazioni del CONTORNO circa una raffineria da lui vista nel medesimo fondo, la rapida crescita delle fortune economiche del GRECO, non

L. Arrolu

giustificata dalla redditività degli agrumeti posseduti.

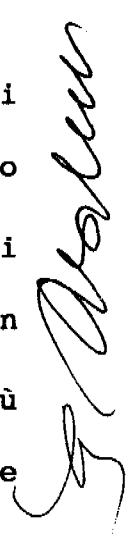
La doglianza non ha fondamento, poiché risulta (pagg. 2839 - 2943) che la Corte del merito, invece, ha tenuto presenti tutti gli elementi di accusa, anche quelli indicati dal ricorrente, ritenendoli degni della più ampia considerazione e tali da rigenerare i sospetti più gravi, ma, in definitiva, non provvisti della consistenza di prova. Esclusa la rilevanza dei soli consumi elettrici, in quanto i relativi accertamenti riguardano l'anno 1983 (e cioè un periodo in cui, a tutto concedere, l'ipotizzata raffineria pretesamente ubicata nel fondo Favarella non poteva più esistere), sia le dichiarazioni accusatorie succitate, ed anche quella del CALDERONE, sia i rapporti epistolari con GIOVANNI BONTATE e con esponenti napoletani, sono stati dalla Corte d'Appello riferiti ad un arco temporale (anni 1977 - 1978) in cui le originarie attività di contrabbando di tabacchi, esercitate dalle cosche anche in unione a gruppi di altra regione, stavano



trasformandosi in più lucrose intraprese nel settore dei traffici di stupefacenti. Epperò questa conversione, accertata per altri esponenti mafiosi, non lo è stata suadentemente per altri gruppi in cui il GRECO poteva essersi inserito e ciò ha determinato, appunto, l'assoluzione impugnata che, per essere fondata non sul dedotto travisamento, ma su interpretazione valutativa delle risultanze, cui il ricorrente ha opposto difforme visione, è insindacabile in questa sede.

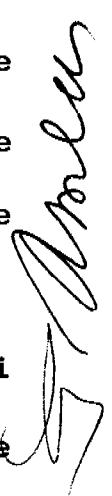
Entrambi i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

2 - RIINA SALVATORE, condannato per gli stessi omicidi del GRECO MICHELE, oltreché per tentato omicidio ai danni del CONTORNO e per reati associativi di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 ha, con motivi molto diffusi, redatti separatamente da più difensori, lamentato l'errata valutazione delle fonti accusatorie, nei termini e secondo angolazioni non dissimili da quelle riassunte nella parte espositiva. Ha rinnovato, poi, doglianze analoghe a quelle di GRECO MICHELE in ordine alla



stabilita ricostruzione della guerra di mafia, alla
esistenza della cupola e ad altri presupposti delle
ascritte responsabilità ed ha assunto il totale
difetto di prove quanto ai reati in materia di
stupefacenti. Questi sarebbero stati desunti da
quelli associativi mafiosi con una tipica
operazione di circolarità della prova. Ha dedotto
pure l'erronea qualificazione come associazione a
delinquere di tipo mafioso, anziché per delinquere
semplice, in relazione a varie circostanze
influenti sulla necessaria distinzione, quale il
tempo di consumazione delle condotte addebitate, le
eventuali interruzioni per intervenuta detenzione e
altri simili elementi impeditivi del sorgere delle
fattispecie (vedansi anche i motivi aggiunti).

In particolare, in relazione ai problemi
interpretativi posti dall'art. 192 dell'attuale
codice di procedura penale, il ricorrente ha negato
l'utilizzabilità di chiamate di correo non
riscontrate da elementi esterni e certi (non
bastando quello logico), rinnovando le note censure
in materia di autonomia - da lui contestata - delle



fonti concretamente ritenute utilizzabili; e di queste fonti ha anche denunciato reciproci contrasti, oltrech  interne discordanze, gli uni e le altre risultanti non soltanto in insanabile contraddizione con l'assunto della credibilit  del pentito sino a prova contraria - concetto che sarebbe di per s  gi  palesemente erroneo - ma in conflitto altres  con il pur parziale credito attribuito a ciascuna fonte, a sua volta radicalmente smentito dalle troppe menzogne o inesattezze accertate, e, spesse volte, ancorato - con criterio parimenti erroneo - a mere supposizioni o a convincimenti soggettivi del dichiarante.

Quanto, poi, alle cause ed alla responsabilit  della c.d. guerra di mafia, il ricorrente ne ha censurato la ricostruzione come fondata esclusivamente su considerazioni indiziarie (data la rinuncia a valorizzare gli elementi rappresentativi diretti, e cio  le dichiarazioni dei pentiti che sullo stesso tema erano state tenute presenti dal primo giudice). Tali

Valer

considerazioni, peraltro, sarebbero state espletate con errato criterio metodologico, inficiato dall'omessa ricerca di ogni risultanza all'uopo desumibile dall'intero panorama acquisito, e nel complesso non erano, comunque, affatto idonee - per certezze proprie e per reciproche concordanze - a sorreggere una soluzione meramente congetturale, quale quella configurata (il "complotto" del BONTATE), carente di effettivi agganci tanto in precedenti non prossimi (il sequestro CASSINA, indicato dalla Corte di merito, ma risalente all'anno 1972 ed al quale, comunque, il ricorrente fu estraneo), quanto in altri elementi di riscontro che erano invece inesistenti sul punto. Di qui l'evidente aleatorietà della costruzione, ovvero la mancata dimostrazione del suo fondamento, che trascinerebbero fatalmente sullo stesso piano di sostanziate inattendibilità la speculare prospettazione delle ritorsioni punitive ideate e organizzate dai membri della commissione, dalle quali sono stati tratti i materiali probatori delle imputazioni di omicidio, anch'esse nella loro

Handwritten signature

globalità non evidenziando mai quale esecutore materiale, un membro della supposta "famiglia" dei corleonesi.

Procedendo alle valutazioni di tali censure, secondo l'ordine logico, questa Corte regolatrice deve constatare, innanzitutto, che non hanno fondamento le doglianze di ordine generale circa la valutazione dei collaboranti, al cui proposito tornano puntuali le osservazioni già formulate precedentemente in linea di principio e che consentono di riaffermare la correttezza programmatica delle enunciazioni della Corte di secondo grado, sia per quanto attiene al problema della qualità e della consistenza del riscontro indicato nel terzo comma dell'art. 192 del vigente codice di rito sia per quanto attiene alla motivata frazionabilità delle dichiarazioni di cui trattasi, la cui stessa ammissibilità concettuale esclude che la coesistenza di parte veridiche e riscontrate, e di parti non veridiche né riscontrate (in uno stesso contesto probatorio) possa essere di per sé ragione assoluta ed indeclinabile di radicale



rifiuto del tutto, potendo al contrario profilarsi la possibilità, secondo il prudente apprezzamento del giudice, di distinte e concomitanti valutazioni, quando giustificate dalla completa rassegna di tutti gli elementi orientativi offerti dal processo, condotta con corretto metodo.

Ciò ribadito, e fatto ancora il dovuto rinvio, per quant'altro possa tornare utile, alle richiamate osservazioni di natura generale, occorre portare l'esame sulla dedotta critica in tema di ricostruzione delle cause della guerra di mafia, argomento già affrontato anch'esso in altra parte della presente sentenza, e riemerso nella valutazione della posizione di GRECO MICHELE, che ne aveva fatto oggetto di motivo di doglianza basato, più che sugli aspetti tecnico-motivazionali valorizzati dal ricorrente RIINA, su precedenti storico-giudiziari, che questa Corte Suprema ha stimato di scarsa rilevanza rispetto al presente procedimento.

La rinnovata ed in parte originale critica dello stesso RIINA induce ad ulteriori e più ampie

considerazioni, naturalmente estensibili ad ogni conforme censura di altri ricorrenti.

Un primo rilievo non può non riguardare - già lo si è detto in precedenza - la contraddizione di fondo che affiora subito nelle suddette censure le quali utilizzano le motivazioni della sentenza impugnata, quale giustificato accertamento di fatto, per opporsi al ricorso del P.G. (propugnante la colpevolezza dell'imputato, e di altri, per un numero ben maggiore di delitti contro la vita) e, nel contempo, ne giudicano meramente ipotetica e congetturale l'orditura portante, in relazione ai delitti sanzionati con affermazioni di reità, così qualificando come carente di prova quello stesso accertamento.

A parte ciò l'addebito mosso mostra un altro aspetto della sua infondatezza alla semplice rilettura delle pagine censurate, nelle quali è documentato un chiaro iter logico (del resto partito dall'accettazione di deduzioni difensive, esposte nei motivi di appello, riguardo alla inattendibilità almeno parziale delle dichiarazioni



del BUSCETTA e del CONTORNO), che si è poi snodato attraverso l'esame comparato - dunque, rettamente espletato e non omesso - di ogni risultanza attinente ai rapporti tra le cosche nel periodo critico precedente l'inizio del conflitto. Quel percorso logico parte dall'episodio sintomatico riferito da CHARBEI ERIC (pag. 842), estremamente significativo circa l'attesa, in armi, di una già prevista guerra; passa poi allo accertamento dei prodromi, recenti e meno prossimi, delle situazioni conflittuali emergenti, e continua considerando che tali conflitti già nella deposizione del BADALAMENTI e nei fatti collaterali (l'uccisione del DI CRISTINA, il "processo" del BONTATE) avevano trovato delineazioni di fondo, lasciando intravedere il preannuncio di schieramenti contrapposti, destinati a consolidarsi sulle stesse posizioni (anche con dissapori e conflitti intestini) nella fase cruentissima di lì a poco seguita, che ne doveva dare tragica ed obiettiva conferma. Avendo sulla base di questi rilievi ritenuta non condivisibile l'impostazione concepita

Warden

dal primo giudice quale spiegazione generale degli avvenimenti, la Corte di Assise di Appello ha rinnovato correttamente l'analisi interpretativa finalizzata allo stesso scopo, mercé la individuazione della causa scatenante, autentica scintilla di una esplosione da tempo prevista e temuta, e dunque di consistenza tale da giustificare - su un piano di logica proporzionalità - la reazione del gruppo, o dei gruppi alleati, ben identificabili alla stregua inconfutabile degli avvenimenti successivi. E proprio tali ulteriori sviluppi portavano a convalidare la corrente distinzione tra i perdenti (le vittime) ed i vincitori (gli assassini, a loro volta classificabili in esecutori ed in mandanti), mossi da presumibile desiderio di vendetta, se non autori essi medesimi di iniziativa autonoma in chiave prevaricatrice, come aveva opinato la Corte d'Assise di primo grado.

Premessa, dunque, l'esigenza di una ricerca così indirizzata - e necessitata, ripetesi, dal rifiuto di quella precedentemente svolta in primo grado, ma

ritenuta insufficiente (pag. 881) - il secondo giudice si è mosso sulla traccia dei "bidoni" compiuti dal duo BONTATE-INZERILLO ai danni di altri partecipi al traffico degli stupefacenti, traccia già presente nel rapporto di polizia del 13.7.82, e l'ha ritenuta attendibile per il vaglio di molte fonti rivelatrici (CALZETTA, GASPARINI, TOTTA) deponenti nello stesso senso, e per il riscontro con una pluralità di avvenimenti (pag. 895) di agevole lettura in omogenea direzione.

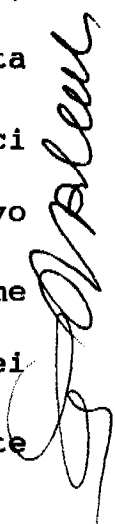
Esclusa, dunque, la ipotesi di uno scoppio casuale del conflitto e di una sequenza anarcoide ed incontrollata di omicidi successivi, quale frutto di antichi rancori non specificamente finalizzati (e delimitata conseguentemente, ai soli gregari di secondo piano l'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui "si era finito con lo sparare nel mucchio"), la Corte del merito ha maturato il convincimento del complotto non quale ipotesi in grado di dare una accettabile spiegazione dei fatti, non escludente, sul piano di una medesima congetturalità, costruzioni ipotetiche difformi,



egualmente attaglibili al corso degli eventi, ma quale unica soluzione rispondente alla "comparazione logica di tutti gli avvenimenti" (sic, a pag. 911). E a tale conclusione di certezza è pervenuto a seguito del minuzioso esame di ogni risultanza utilizzabile, e con valutazioni assai diffuse (è sufficiente, all'uopo, il rinvio alle relative pagine), la cui insindacabilità qui non può essere discussa, ma delle quali è necessario far cenno per evincere il dato - che il ricorrente, a torto, ha detto mancante - della totale rassegna del materiale raccolto ed ovviamente anche di quello denotante il contrasto di interessi tra il gruppo dei corleonesi e quello di BONTATE - INZERILLO, quale ovvia premessa della successiva analisi, che ne ha coagulato la portata indiziaria (se di indizi si deve parlare) in unica direzione interpretativa.

Se queste osservazioni sono doverosamente configurate per rispondere alle sollecitazioni del ricorrente, è nondimeno opportuno osservare che la questione sollevata non ha, in definitiva,

soverchia importanza quanto alla posizione del
ricorrente e per i delitti a lui ascritti in
sentenza, tutti ricadenti nella prima fase della
"guerra di mafia" (la più specificamente connotata
dallo scoppio del già latente conflitto), postoché,
si fosse trattato di complotto del duo BONTATE-
INZERILLO o di altra causa affine, ovvero la
scaturigine della violenta faida risiedesse altrove
o nella stessa mira egemonica dei corleonesi,
comunque quelle morti dovrebbero essere rapportate
agli schieramenti che si erano già delineati,
secondo un criterio di ovvia logicità, una volta
esclusa - a buona ragione - l'idea di matrici
casuali ed irrazionali. Di qui l'ulteriore rilievo
che l'identità e la militanza delle vittime
sarebbero già sufficienti per l'inquadramento dei
carnefici e sono, comunque, di conferma eloquente
alle propalazioni dei pentiti su questi punti.

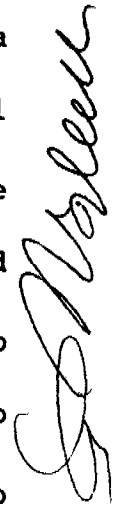


In questo complessivo quadro, non ha rilevanza che
non siano state accertate responsabilità di membri
della "famiglia" corleonese nell'esecuzione dei
predetti delitti, postoché gli autori materiali

sono rimasti costantemente ignoti, se si fa eccezione per quelli coinvolti nel solo tentato omicidio del CONTORNO. Parimenti non rileva che il RIINA fosse assente nella riunione del 30.4.81, nella villa del RICCOBONO, allorché, dice la sentenza impugnata, si festeggiò l'avvenuta uccisione del BONTATE e quella, preannunciata e prossima, dell'INZERILLO, dal momento che nulla obbligava l'imputato alla partecipazione e la registrata assenza nulla dice a favore o contro di lui. E parimenti, infine non rileva che alla commissione siano rimasti ascritti dal secondo giudice solo pochi delitti contro la vita, in quanto ciò non comporta affatto una svalutazione radicale della funzione, di tale organismo. Non si può infatti convenire con il ricorrente quando pretende di desumere da tale dato la irrimediabile nullificazione della commissione stessa, essendo ispirate a criteri diversi (ed in alcuni casi non condivisi, come si è visto nei casi dei disposti annullamenti), le ragioni delle numerose assoluzioni intervenute, in gran parte, per giunta,

CO Volce

indipendenti dalla delineazione della sfera di competenza dell'organismo, strutturalmente delimitata ai soli affari di rilevanza collettiva. Peraltro, la giusta chiave di valutazione della infondatezza delle censure promosse, sul piano del dedotto difetto di motivazione (giacché per le violazioni di legge lamentate si è già detto altrove), si trae soprattutto dalle pagg. 1451 - 1460 della sentenza impugnata, nelle quali il ruolo effettivamente svolto dall'imputato nel contesto mafioso, quale successore del LEGGIO nella direzione della famiglia corleonese, unitamente al PROVENZANO, è persuasivamente descritto sulla base di cospicue e concordi risultanze processuali, ed elevato al rango di protagonismo di assoluto vertice in quelle vicende, specie dopo l'eliminazione (dalla commissione e anche in senso fisico) del polo contrapposto, rappresentato dal BADALAMENTI e, successivamente, dal BONTATE e dallo INZERILLO. Questo è stato, come già nel caso di GRECO MICHELE, il risultato terminale di un coordinato e complesso impegno valutativo,



articolatosi su fonti ed elementi di diversa derivazione, dal cui comparato esame, e dalle concordanze reciproche riscontrate, è stato tratto il motivato convincimento delle responsabilità statuite. Tali responsabilità riguardano, ovviamente, anche gli ascritti addebiti per reati associativi, al cospetto della corposa motivazione esposta nella sentenza impugnata che, mirata alla prova dei delitti di sangue, è inevitabilmente defluita sul delitto associativo di tipo mafioso, quale passaggio intermedio di una più ampia ricostruzione storica.

Per il resto non hanno rilevanza alcuna, realisticamente, le perplessità sollevate riguardo alla qualificazione giuridica dell'associazione, alla esistenza di eventuali cause interruttive del vincolo, all'esistenza di aggravanti ritenute e ad ogni altro problema da chiunque posto in materia. E le ragioni sono facilmente intuibili, se si pensa allo spessore del personaggio, la cui accertata colpevolezza, nei termini giuridici stabiliti, potrebbe avere quale unica alternativa la totale

Q. M. Valeri

assoluzione.

Meno diffuse sono le motivazioni della sentenza impugnata concernenti i reati in materia di droga, ovviamente ascritti al ricorrente nella spiegata qualità di capo della cosca (a proposito della quale, non sembra inopportuno ripetere che il problema della "alternatività" nella rappresentanza all'interno della commissione tocca semmai il PROVENZANO, per le ragioni innanzi chiarite, ma non pone in dubbio il ruolo decisivo congiuntamente o esclusivamente esercitato dall'imputato, nella sentenza impugnata ampiamente argomentato, in perfetta coerenza con le altre acquisizioni). Al tema invero sono dedicate ex professo solo le pagine che vanno da 3405 a 3407.

Ad onta di tale sobrietà, nondimeno non può essere accolta la censura di circolarità della prova (che, al riguardo, sarebbe stata tratta soltanto da quella concernente i reati mafiosi), giacché nella particolare fattispecie si è privilegiato il criterio di valutazione unitaria delle varie e disomogenee imputazioni, La fondatezza delle accuse

è stata ritenuta alla luce di un medesimo contesto di fatti (quelli della "guerra di mafia") e di presupposti (le cause prossime del conflitto), inquadrati nella latente rivalità tra gruppi nel traffico di stupefacenti, scenario di fondo di ogni connessa vicenda, implicante il coinvolgimento di ciascuno nelle relative attività.

Del resto, sarebbe ben difficile separare la collocazione di una cosca in quel conflitto dalla ragione ispiratrice dello stesso scontro. Quella separazione può profilarsi solo ove risultasse fondata l'ipotesi di uno schieramento in mera funzione di alleanze apertamente confliggenti con la detta ragione. Ma non è certamente questo il caso della cosca dei corleonesi, fondamentale polo di riferimento del fronte dei "vincenti".

Comunque, premesse tali considerazioni generali, la Corte di Palermo non ha mancato di addurre elementi specifici, individuati in plurime dichiarazioni di fonti propalatorie (il CONTORNO, il CALDERONE, il BUSCETTA, il MARINO MANNOIA) che, seppure correlate a squarci di condotta da ciascuna narrati per

ne o a e i o

ne o a e i o

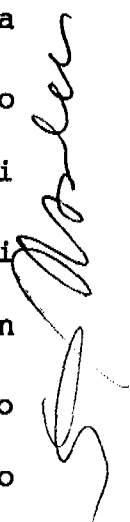
e di per sé non oggetto di contestazione, che non soltanto esclude la supposta eterogeneità delle causali di tali delitti, ma ne favorisce logicamente, come bene ha ritenuto il giudice di secondo grado, l'inserimento nel conflitto denominato "guerra di mafia", di cui indirettamente, ma non meno suadentemente, ha riscontrato cause e svolgimento, nei termini appositamente ricostruiti.

E' innegabile, dunque, l'efficacia probatoria che ne è stata correttamente desunta, in un'unione ad ogni altra risultanza, ed in composizione esprime valutazione di fatto, non più rivedibile.

Il ricorso del RIINA, pertanto, deve essere rigettato, salvo quanto già osservato in ordine all'estinzione per intervenuta amnistia del reato di cui al capo 170 (lesioni aggravate in danno di CAMPORA DOMENICO) ed al conseguente annullamento senza rinvio.

3 - SANTAPAOLA BENEDETTO, condannato per i soli omicidi di cui alla c.d. strage della

Circonvallazione, e per i reati connessi (capi da 202 a 208), oltreché per reati associativi, di tipo mafioso e finalizzati al traffico di stupefacenti, di cui ai capi 10, 13, 17 e 22, ha dedotto, violazione di legge in ordine alla valutazione della prova indiziaria, senza rimettere in discussione la delineazione del fatto, e della causale, fatta, in modo difforme da quello prospettato dalla parte nella fattispecie dell'omicidio plurimo, dai giudici del merito. Ha lamentato, ancora, il comune errore di aver ravvisato nella strage un solido collegamento tra catanesi (il suo clan) e palermitani, che, a suo avviso, risulterebbe smentito su due punti essenziali: l'esistenza nel territorio catanese di numerosi sodalizi mafiosi contrapposti, e non soltanto dei due ipotizzati dal giudice del merito come facenti capo, rispettivamente, ad esso deducete ed al FERLITO, e l'accertata inesistenza, invece, di relazioni tra il proprio gruppo ed i "palermitani", secondo i vari rapporti di polizia. Ha lamentato, a sostegno del dedotto travisamento,



anche l'omesso rilievo della circostanza, emergente "aliunde", per cui nessuna mobilitazione fu attuata in seno al suo gruppo in occasione della strage, anche per questo riferibile ai soli palermitani, i soli, comunque, ad essere coinvolti nella causale individuata. Ed ha denunciato per difetto di motivazione la statuita responsabilità per reati associativi, dolendosi anche della negata unificazione nel vincolo della continuazione dei vari reati, sia soprattutto della omessa considerazione, quanto al reato associativo di tipo mafioso, della improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21.4.86, divenuta irrevocabile il 20.8.87, che ne coprirebbe la condotta sino al 15.11.82).

Il ricorso non ha fondamento.

In relazione all'ascritto concorso nella strage, è dato rilevare che la principale doglianza, volta a sostenere l'esclusione del rapporto conflittuale SANTAPAOLA-FERLITO alla radice del fatto e la coeva supposizione di possibili interventi - semmai

- di altre cosche catanesi, è resistita insuperabilmente sia dall'accertato odio tra i due soggetti, per questioni legate alla supremazia nel mondo malavitoso locale, in una certa misura riecheggianti gli scontri in atto nel capoluogo regionale, sia dalle relazioni rispettivamente mantenute con i protagonisti della faida palermitana, dal SANTAPAOLA con i vincenti, dal FERLITO con i perdenti.

In tal senso, la motivazione della sentenza impugnata è netta, ed è fondata, oltretutto su una pluralità di rivelazioni di collaboranti (del CALDERONE soprattutto, ottimo conoscitore della realtà catanese, vedansi le pagg. 1528 e segg.), su accertati rapporti epistolari del FERLITO con il MARCHESE (poi ucciso nel carcere di Palermo) e con "Giovannello" GRECO, per un verso, e su quelli aventi ad oggetto interessi patrimoniali (nel campo degli stupefacenti) correnti tra il gruppo del SANTAPAOLA e quello di RICCOBONO ROSARIO (pagg. 1551 e segg.), nel cui territorio, nella città di Palermo, la strage doveva aver luogo. Dunque, i

precisi agganci dei due gruppi corleonesi con altri di Palermo, secondo alleanze ispirate agli schieramenti determinatisi nel capoluogo, non consentono dubbi sulla identificazione della cosca "esterna" intervenuta nel fatto in funzione attiva, anche perché resiste al vaglio della completezza e della ragionevolezza, l'assunto di un fronte congiunto palermitano - catanese nella preparazione e nella esecuzione del truce episodio (5 morti, di cui tre carabinieri di scorta).

Ed è questo, in buona sostanza, il nocciolo della questione, sul quale il ricorrente ha diffusamente indugiato, al fine di sostenere la riferibilità della "operazione" alla sola iniziativa dei palermitani, all'uopo lamentando omissioni e travisamenti che menomerebbero irreparabilmente l'opposto convincimento della Corte del merito.

Sul punto, per il vero, le opinioni dei giudici dei due gradi del merito non sono state coincidenti (e di ciò cerca di trarre profitto il ricorrente nel prospettare una incertezza di risultanze, inidonea alla costruzione di una causale definitiva, che si

Ms. 1000

sarebbe tradotta in difetto argomentativo), giacché la Corte di Assise aveva ravvisato un interesse prevalente dei catanesi del SANTAPAOLA alla soppressione dello odiato rivale, con l'indispensabile aiuto consensuale dei "palermitani", mentre il secondo giudice ha invertito o comunque modificato i termini del problema, assumendo la prevalenza dell'interesse delle cosche palermitani dominanti (si era, ormai, nel giugno 1982, dopo l'esaurimento della prima fase della guerra di mafia), interesse appunto rivolto alla soppressione del FERLITO, in quanto partecipe, o comunque coinvolto, nella nota vicenda della sottrazione di un grosso quantitativo di droga da un deposito comune, ad opera del CONTORNO. In tale contesto, secondo i giudici di secondo grado l'attività partecipativa del SANTAPAOLA sarebbe stata delimitata ad un apporto di informazioni e di mezzi, sussistendo un concomitante suo interesse alla eliminazione del rivale (pagg. 1547-1554).

Orbene, il riesame dei fatti espletato dalla Corte

di Assise di Appello con larghezza di considerazioni, poggiate su puntuali richiami di risultanze processuali, non appare sindacabile in questa sede, sia perché non oggetto di impugnazione o di doglianza per la parte modificativa dell'avviso del precedente giudice (e, semmai, il ricorrente si è doluta per l'omessa estremizzazione della nuova tesi, a suo giudizio dilatabile logicamente sino all'affermazione dell'interesse esclusivo dei palermitani), sia perché sfuggente a censure di legittimità, in quanto sorretto da una adeguata e ragionevole valutazione in linea di fatto.

Ma se la rinnovata, ed in parte originale, interpretazione dell'episodio ha mutato i profili relativi al peso specifico delle varie responsabilità e, per i palermitani (il RICCOBONO, soprattutto) anche la natura del movente, non altrettanto può dirsi per il SANTAPAOLA (dove l'infondatezza delle sue lagnanze sul punto), rispetto al quale, fermo il minor ruolo quantitativo assegnatogli, è rimasta

Manfredi

sostanzialmente intatta la causale precedentemente individuata, comunque riconducente a ragioni di strategia criminale interna alla cosca catanese, fisiologicamente mirata al conseguimento di posizioni di supremazia, necessariamente conseguibili con la soppressione del soggetto antagonista.

Se, dunque, non hanno pregio gli ostacoli concettuali frapposti dal ricorrente alla stessa ammissibilità logica di un suo intervento nella vicenda, il problema si riduce alla verifica della bontà razionale delle motivazioni in fatto, per le quali anche il secondo giudice, malgrado le in parte mutate premesse, ha ritenuto provato l'ascritto concorso.

Sul movente particolare già si è detto in sede di constatazione della sua compatibilità anche con il modificato quadro concernente i "palermitani". Per il resto, la Corte di Appello ha utilizzato correttamente le varie e convergenti voci propalatorie (reciprocamente coincidenti quantomeno sul dato del ruolo partecipativo al delitto), il

cui corale assunto è stato riscontrato con le
risultanze oggettive concernenti le armi impiegate.
Si tratta, invero, di quelle stesse già utilizzate
in precedenti delitti ascritti alla "cupola"
palermitana (dove la chiave valutativa incentrata
nel prevalente interesse della mafia locale), ed,
inoltre, di un fucile "Kalashinkov", ritenuto non
appartenente allo stesso gruppo, perché presente
soltanto nelle stragi della Circonvallazione e di
via Carini e non più comparso in vicende
palermitane, e perciò verosimilmente posseduto da
un gruppo esterno intervenuto concorsualmente nei
due fatti, a conferma di un doppio filone di
responsabilità accertato almeno nel primo episodio,
ed inevitabilmente riconducente, secondo
l'indirizzo scaturente dagli altri elementi, ai
catanesi del SANTAPAOLA.

Né giovano al deducente, su questo tema, le pretese
discordanze tra quelle fonti collaboranti ed il
MARINO MANNOIA, che avrebbe ridotto il ruolo dei
catanesi nel quintuplice omicidio alla sola
somministrazione di informazioni sugli spostamenti

Sc. Araldu

carcerari del FERLITO. Ed invero, come ha notato esattamente il secondo giudice (pag. 1544), l'apparente dissonanza riguarderebbe, semmai, un più limitato apporto concorsuale del SANTAPAOLA, ma ne conferma la compartecipazione e la concordanza di strategia con i corrispondenti palermitani.

Non giova, ancora, neppure il ricordo delle proteste di CAMPANELLA CALOGERO, elemento di spicco del gruppo SANTAPAOLA, che, a dire del CALDERONE, gli avrebbe espresso il proprio disappunto per aver subito, dopo l'omicidio FERLITO, perquisizioni ed indagini di polizia, senza essere stato preavvertito del fatto dal suo capo, il quale gli aveva, poi, spiegato che non vi era stato il tempo di farlo.

Da tale episodio, difatti, il ricorrente ha tratto argomento per sostenere che, per quello stesso fatto, non si era verificata alcuna mobilitazione tra i catanesi, secondo il racconto del CALDERONE, la cui valutazione positiva in termini di credibilità avrebbe dovuto portare, conseguentemente, alle naturali conclusioni della

piena ed esclusiva responsabilità dei palermitani. Ma alla rivelazione in oggetto la Corte di secondo grado ha dato, correttamente, significato diverso (pag. 1556), desumendone implicitamente la riprova del concorso, considerando che il concorso stesso era accreditato dalla giustificazione postuma del capo-banda, e ritraendone, poi, la conferma di un apporto limitato, che non aveva richiesto situazione di preallarme, del resto non facilmente attuabile nei tempi brevi imposti dall'improvviso ritrasferimento del FERLITO al carcere di Enna, certamente conosciuto dagli interessati soltanto con breve anticipo.

Resta significativa, poi, la circostanza che nel ricorso, e nei successivi interventi dibattimentali dei difensori, sia stata passata sotto silenzio la accertata presenza di quel secondo fucile Kalashinkov, attribuibile a un gruppo diverso da quelli palermitani, ed in effetti attribuito dalla pubblica accusa, sulla scorta delle rivelazioni del CALDERONE, alla cosca catanese del SANTAPAOLA, da cui era stato destinato, secondo la stessa fonte.

Handwritten signature

alla uccisione del FERLITO (pagg. 125-126 dei motivi di ricorso del P.G.). Tale assunto, è stato, sostanzialmente condiviso dalla Corte d'Appello che, a proposito della strage di via Carini, ha espressamente menzionato (pag. 1680) la presenza di tale arma, qualificandola come il "Kalashnikov catanese", in ciò ripetendo il conforme apprezzamento già espresso dal giudice di primo grado (cfr. pag. 2389 della sentenza di Corte di Assise).

Si tratta di un rilevante elemento, dal quale pure è stato ricavato il giudizio di colpevolezza, perché confermativo dell'ascritto concorso, già desunto da una pluralità di fonti convergenti, non escluse quelle ufficiali (rapporto dei carabinieri in data 27.7.82 e rapporto in data 7.6.82 della Criminalpol).

La statuita colpevolezza, con i presupposti storico-logici che l'hanno accompagnata, risulta essere così il frutto di una paziente ed attenta valutazione delle risultanze, in grado di assorbire le frazionistiche censure cadenti su singoli punti

dell'intelaiatura motivazionale. Dette censure, in definitiva, si collocano sul terreno della diversa interpretazione del merito. Certo è che, disattese nei termini sopra precisati, le doglianze generali denunciando l'incompatibilità tra la causale ritenuta e la partecipazione del deducendo ai fatti, ovvero l'impossibilità di individuare, fra le varie cosche catanesi, quella asseritamente coinvolta nella strage, ogni altra e secondaria censura non lascia emergere vizio alcuno nella impugnata sentenza, per cui se ne impone il rigetto.

A maggior titolo le stesse conclusioni vanno raggiunte per i reati associativi concorrenti e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti, per i quali, secondo le motivazioni del secondo giudice, le prove sono addirittura imponenti.

Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1530) risulta erroneamente promossa, per aver la Corte di secondo grado precisato ampiamente (pagg. 3438, 3440) la diversità del fatto oggetto della succitata

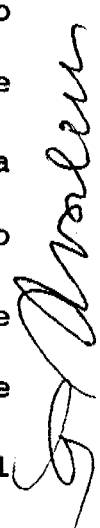
sentenza, riguardante altro giro di criminalità organizzata in Catania con soggetti neppure presenti in questo procedimento, rispetto alle imputazioni qui mosse, concernenti l'inserimento del SANTAPAOLA nell'organizzazione "cosa nostra" ed in particolare nella "famiglia" di Catania, di cui era divenuto, dopo la morte di CALDERONE senjor, il capo, entrando poi in contrasto con il FERLITO.

Né hanno pregio, a tale proposito, le critiche del ricorrente, laddove esse ritengono la motivazione siffatta inaccettabile ed illogica, perché tendenzialmente conducente ad analoga incriminabilità separata per ogni organizzazione esistente nell'Isola. In verità la Corte d'Appello, esaminati gli atti, ha stabilito in fatto che l'imputato fu partecipe di due distinti associazioni, una operante in ambito locale, in unione a coimputati che difatti - si è detto - non figurano nel presente procedimento, l'altra avente una più vasta diffusione, identificantesi nel sodalizio qui contestato, ben diverso dalla prima. Il vizio di illogicità denunciato, e collegato al

Handwritten signature

paventato pericolo di una eccessiva moltiplicazione delle contestazioni non ha pertanto alcun fondamento.

Quanto alla valutazione della prova, le critiche del SANTAPAOLA sono state mantenute, all'evidenza, nei limiti della rilettura di merito, mercé la generalizzata deduzione dell'inesistenza di accuse corpose a suo carico, se non quelle provenienti da "pentiti" inaffidabili a vario titolo. Ma, come ha correttamente osservato la Corte di merito, non sono soltanto queste propalazioni - del resto numerose, concordi e taluna molto qualificata come quella del CALDERONE - il puntello dell'accusa, ma è lo stesso livello di coinvolgimento del soggetto nelle vicende mafiose (è ben difficile ritenere che una accusa imprecisa o, peggio, calunniosa ne potesse indicare il percorso criminale, sino al ruolo di capo-famiglia, con tante e pur significative concordanze) ad accreditare la conclusione finale che ne è stata fatta, non solo con particolare riguardo al reato "de quo", ma già, prima, nello studio delle cause e dei presupposti



delle due stragi del giugno e del settembre 1982. Di qui la deduzione che indipendentemente dalle conclusioni raggiunte per tali delitti multipli, è emerso in forma ben chiara almeno il dato certo della militanza del SANTAPAOLA nella cosca di Catania, in quella posizione dominante, confermata, d'altronde, dalla gravità dello scontro con il FERLITO, e dal livello molto elevato delle ambizioni confliggenti che l'avevano determinato. La sentenza, perciò, appare incensurabile anche per questa parte. E lo è parimenti nella parte in cui ha negato l'applicazione della continuazione ai vari reati ritenuti ed anche rispetto a quello già giudicato (pag. 3340), non essendo stati adottati dall'imputato, a supporto della relativa richiesta, elementi diversi da quello di un generico programma di vita criminale, manifestamente insufficiente e come tale giustamente stimato dalla Corte. Vista sotto questo particolare profilo, anzi, a ragione, la censura al riguardo esposta in ricorso appare addirittura inammissibile, perché carente di motivazione e perciò riducibile alla mera deduzione

59/10/82

del preteso vizio.

Ha insistito il ricorrente SANTAPAOLA, nella discussione orale, sulla circostanza, peraltro già presente nei motivi scritti, del suo allontanamento dall'Italia a cavallo della strage della Circonvallazione. Naturalmente, il fatto non risulta in modo certo, certa essendo soltanto la latitanza. Ma ove il dedotto espatrio dovesse essere collegato all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. risalente alla data del 29.9.82, finendo così per porsi nello stesso alveo di comuni censure circa la prova del mantenimento dell'associazione dopo la stessa data ai fini della configurabilità del nuovo reato, è sufficiente replicare che a parte la carente dimostrazione della su esposta circostanza, difetta soprattutto la prova dell'efficacia interruttiva del vincolo associativo, in quanto l'interruzione non potrebbe giammai collegarsi in via presuntiva ed assertoria al semplice fatto della assenza dal territorio siciliano.

In ordine ai capi relativi ai reati in materia di

stupefacenti, il denunciato difetto di motivazione non può trovare conferma nelle pur succinte esposizioni della sentenza impugnata (pagg. 3342 - 3343). Queste sostanzialmente sono destinate al riepilogo di risultanze variamente sparse in numerosi atti del procedimento, concernenti soprattutto i rapporti con il RICCOBONO e la vasta attività esercitata nello specifico campo anche per mezzo di dirompazioni periferiche (i fratelli CANNIZZARO, i fratelli FERRERA etc.), costituenti altrettante posizioni presenti nel procedimento ed ognuno oggetto di particolareggiata motivazione.

Trattasi come è evidente, di una motivazione per relationem con rinvio palese alle parti pertinenti, che sono ricorrenti e spaziano dall'analisi delle ammissioni del GASPARINI e del KOH BAK KIN, entrambi apertamente rei confessi sul punto della loro attività di illecita importazione in Italia di ingenti partite di eroina dall'estremo oriente per conto delle famiglie RICCOBONO e SANTAPAOLA, tra di loro strettamente collegate (pag. 796), al procacciamento di navi per i relativi trasporti, ad



opera dei FERRERA, per finire alle intercettazioni telefoniche dimostranti gli assidui contatti tra esponenti di quelle stesse famiglie a riguardo di tali operazioni, ed a numerosi altri elementi dello stesso genere.

Del resto, l'importante posizione acquisita sul panorama mafioso dal SANTAPAOLA suona come conferma indiretta di tali proposizioni.

La valutazione che di tutto ciò è stata data dalla Corte di merito appare, dunque, congrua ed ispirata a logica piana. Né hanno pregio le censure imposte sulla pretesa assenza di rapporti tra le "famiglie" menzionate, perché esse si pongono contro la realtà storica diversamente accertata (le confessioni e le intercettazioni succitate) o si basano su un preteso difetto di propalazioni accusatorie da parte di altri soggetti coinvolti nel traffico, e così apertamente trascurano, a tacer d'altro, proprio le rivelazioni del GASPARINI e del KOH BAK KIM che attestano esattamente il contrario.

Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.

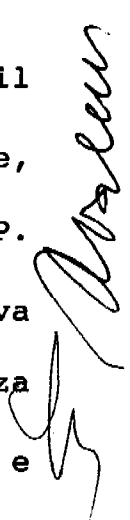
4 - PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il
quadruplice omicidio di cui al capo 89 (ai danni di
TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO
SALVATORE e FEDERICO ANGELO), oltre che per i reati
di cui all'art. 416 bis (capi 1 e 10), di
associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti e di commercio di tali prodotti (capi
13 e 22), ha - con plurimi motivi di ricorso -
denunciato difetto e contraddittorietà di
motivazione circa la statuita (in primo grado) e
confermata (in quello successivo) responsabilità
per i reati contro la vita.

Il ricorrente critica i diversi punti della
ricostruzione effettuata dalla Corte di merito e
sottolinea numerose incongruenze o contraddizioni
nello apprezzamento delle propalazioni accusatorie,
soffermandosi in particolare sul contrasto tra il
CONTORNO ed il MARINO MANNOIA in ordine al luogo
della consumazione del fatto e in ordine alla
ritenuta causale. Lamenta, poi, la natura
apodittica dell'attribuita qualità di capo della
"famiglia" di S. Maria del Gesù, in sostituzione di



BONTATE STEFANO, da poco assassinato, e l'influenza deviante che avrebbe operato sulla Corte del merito tale erroneo presupposto portandola a ritenerne la corresponsabilità nel quadruplice omicidio. Viene sottolineato anche il contrasto con l'assoluzione largita al coimputato LO IACONO PIETRO, versante in consimile situazione probatoria; e ancora più gradatamente viene denunciato il difetto di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del numero delle persone e sul diniego delle attenuanti generiche.

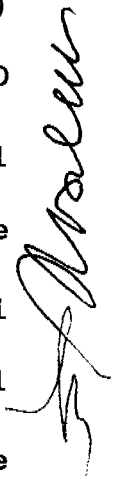
Del reato associativo di tipo mafioso, il ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo la identità della relativa condotta con quella già oggetto della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 13.5.85, e comunque affermandone la cessazione alla data del 19.10.81, giorno del suo arresto. Erano inattendibili ed irrilevanti al riguardo i riferimenti posteriori, a tacere che tali riferimenti erano stati valutati con violazione



delle regole di cui all'art. 192 del vigente codice di procedura. Doglianze analoghe, circa la valutazione delle voci propalatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA, CONIGLIO), ha dedotto circa i reati in materia di stupefacenti.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte.

Esaminando, innanzitutto, le censure formulate in ordine al più grave reato, se ne constata la direzione critica verso tre capisaldi della motivazione: la ricostruzione dei movimenti delle vittime nel giorno della loro (contemporanea) scomparsa; il dissidio tra CONTORNO e MARINO MANNOIA in ordine al luogo di commissione del fatto, dal primo identificato nel baglio "Sorci" e dal secondo nel baglio "Bontà", il difetto di prove, e di motivazione, sulla partecipazione al fatto del ricorrente, sotto l'aspetto, anche e soprattutto, della mancata indicazione di un valido movente, nei confronti di tutte le vittime, e della illogica delineazione di un ruolo concorsuale individuato nella "convocazione" dei quattro, vista come "tranello", ruolo che in realtà non poteva



essere ritenuto essendo il ricorrente assunto, per opinione della stessa sentenza, alla carica di capo della stessa famiglia cui anche le vittime appartenevano.

Trattasi, a tutto concedere, di rilievi che apertamente cadono nella sfera del merito, in quanto ripropongono dubbi e perplessità ampiamente fugati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 1057 e segg.), e che, per il vero, erano già stati rappresentati nei motivi di appello, formando poi oggetto - appunto - di approfondita analisi da parte della Corte di Appello.

Questa si è posta, in effetti, gli interrogativi, nascenti dalle apparenti contraddizioni denunciate dal ricorrente, specie in ordine al contrasto tra i due pentiti e su ogni altra dissonanza emersa circa i movimenti delle quattro vittime (secondo l'accusa radunatesi in ora mattutina, presente il CONTORNO, e quindi avviatesi, a seguito della "convocazione" del PULLARA', verso il baglio Sorci, particolari in parte modificati da altre risultanze). Ne è seguita una accurata valutazione comparativa (pagg. 1070 e

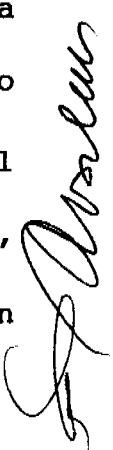
St. M. L. L.

segg.), partita dalla constatata coincidenza delle fonti certamente sul punto fondamentale dell'attribuibilità del fatto alla guerra di mafia, ed in particolare alla strategia di eliminazione dei seguaci più stretti del BONTATE ed alla speculare identificazione del polo attivamente protagonista. Di qui l'esame condotto nella sentenza impugnata si è soffermato sulla riscontrata autonomia della dichiarazione del MARINO MANNOIA (cui sarebbe stato facile, altrimenti, confermare in toto il CONTORNO), e sul rilievo portante che a tali rivelazioni andava conferita maggiore credibilità, perché nutrite di confidenze allo stesso MANNOIA fatte in momenti successivi da alcuni protagonisti del fatto, e perciò più aderenti agli avvenimenti accaduti, mentre il CONTORNO aveva potuto rivelare, per scienza diretta, le sole fasi anteriori alla partenza dei quattro per l'indicato baglio Sorci. Di guisa che soltanto si poteva supporre, da parte del CONTORNO, lo svolgimento delle fasi successive, e finali, che potevano ben essersi evolute, invece,

Escluso

secondo modalità difformi, fermi restandone i dati iniziali e la matrice causale già indicata.

In questa ottica, la Corte d'Appello ha ritenuto compatibili le due narrazioni, di ognuna delle quali ha affermato la complessiva attendibilità intrinseca, se comparata nelle sfere di autonoma e rispettiva rappresentazione. Ed ha anche spiegato perché la iniziale indicazione del baglio dei Sorci, che le vittime potevano ritenere luogo sicuro ed amico, si atteggiasse nel racconto del CONTORNO quale riferimento credibile, e perché la successiva ed effettiva diversione verso il baglio Bontà (versione MARINO MANNOIA) costituisse il risultato di un cambiamento di programmi, evidentemente non comunicabile al CONTORNO, che non ne fu altrimenti informato.



In questo ragionamento, che contiene un discrezionale apprezzamento dei vari elementi probatori acquisiti, senza alcuna forzatura né logica né sistematica, sono rimaste poi assorbite, trovandovi giusta collocazione esplicativa, le perplessità manifestate in ordine ai movimenti

delle quattro vittime in quella giornata, che, se contrastanti con il discorso del CONTORNO (o, per meglio dire, con le proiezioni deduttive tratte dal pentito dai fatti visti e dalla frasi udite), non lo sono più con la diversa impostazione logica preferita dal giudice del merito, e soprattutto con la versione dell'altro collaborante, una volta accertata la complementarità di entrambe le fonti. L'essenziale risultato conclusivamente raggiunto, insindacabile sul piano del merito ed ineccepibile su quello della razionale coerenza, è stato, dunque, quello della riferibilità di un fatto, anzi dello specifico fatto coordinatamente ricostruito, alle ragioni genetiche peraltro concordemente indicate, già idonee alla individuazione dei soggetti attivi, in relazione ai contrapposti interessi di schieramento.

Si ricorda che per questo quadruplice omicidio è già stata affermata la responsabilità - definitiva, alla stregua della presente sentenza - di GRECO MICHELE e del RIINA, mentre il giudice del rinvio dovrà farsi carico di nuovo esame nei confronti di

altri soggetti facenti parte della commissione.

L'individuale corresponsabilità del PULLARA',
argomentata dagli stessi presupposti, ed ancor
meglio inquadrata nella carica di "reggente" della
famiglia di S. Maria del Gesù, appena assunta anche
grazie al significativo intervento del RIINA,
(l'assassinio del BONTATE rimontava a poco più di
un mese) ha trovato motivato fondamento nella
"convocazione" da lui diramata nei confronti delle
quattro vittime, secondo le concordi risultanze
acquisite, e addirittura nella successiva
partecipazione materiale alla soppressione
congiunta e contemporanea delle stesse, sviluppo,
questo, attestato pure concordemente dalle
informazioni dei "pentiti", e del resto
perfettamente credibile, dato il quadro
complessivo. E' da escludere, pertanto, che la
colpevolezza sia stata affermata e confermata
soltanto in base a una derivazione puramente logica
dall'inserimento in posto di vertice della
organizzazione, in chiara sudditanza rispetto ai
"vincenti". Tale circostanza al contrario è stata



considerata dalla sentenza impugnata quale prova specifica della causale individuata, comune del resto alla parte conflittuale cui l'imputato aveva palesemente aderito.

Ed è pure da respingere l'obiezione che in quella "convocazione", fisiologicamente effettuata dal capo della famiglia, non potessero nascondersi elementi di inganno, questo essendo consistito, come bene ha spiegato la sentenza, in modalità falsamente rassicurative, quale l'indicazione, come luogo dell'appuntamento, del fidato baglio Sorci, in tal modo rimanendo ben dissimulate le intenzioni già determinate alla rapida e feroce soppressione. Né è vero, per concludere, che sussista la denunciata disparità di trattamento con la posizione di LO IACONO PIETRO, altro reggente della famiglia, e coimputato degli stessi fatti. Per costui, la Corte del merito ha ritenuto (diversamente che per il PULLARA') una insufficienza di elementi probatori, giacché alla parità di posizione organica non sarebbe seguita una convergenza di condotte nel caso concreto, nel



senso di una partecipazione effettiva e concausale, per essere stata la nota "convocazione" iniziativa solitaria dell'altro "reggente" e per non avere lo stesso LO IACONO assunto una parte qualsiasi nella deliberazione dell'omicidio. Anche ad ipotizzare quindi la presenza personale del LO IACONO al materiale compimento del quadruplice omicidio, si sarebbe sempre affacciata l'alternativa congetturabile non superabile di un tentativo di intercessione a favore delle vittime (pagg. 1085 - 1087).

Indipendentemente dal merito di tali valutazioni, che non è qui in discussione, resta solo da constatare come la Corte del merito abbia logicamente distinto tra le due posizioni in discorso, il che ha legittimato le diversità delle statuizioni assunte per l'una e per l'altra.

Sulle doglianze relative alle circostanze aggravanti, si può osservare, quanto alla premeditazione, che giustamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza, in considerazione del quadro complessivo di un plurimo

Sc. Merle

delitto, innegabilmente rivelatore, come per ogni altro ascritto alla guerra di mafia, degli estremi della specifica circostanza: e tale valutazione appare di tale evidente ed intuitiva esattezza, da non richiedere altre osservazioni, anche tenuto conto della genericità sostanziale della censura, che ha evitato ogni approccio dialettico sulle ragioni profonde della decisione.

Ciò posto, l'ulteriore rilievo concernente l'aggravante del numero delle persone viene a difettare di interesse. Comunque va rilevato che il fondamento deve essere ravvisato nel numero non soltanto degli autori individuati e condannati, ma altresì di quelli (non pochi, stando ai "pentiti") rimasti ignoti.

In relazione al reato associativo di tipo mafioso, la sentenza impugnata ha dato atto (pagg 3355 e segg.) dell'esistenza di un precedente giudicato, di cui ha riconosciuto l'efficacia assorbente per le condotte anteriori, ma ha posto poi in essere un accurato sforzo accertativo volto alla ricerca di elementi dimostrativi della permanenza del vincolo

Manfredi

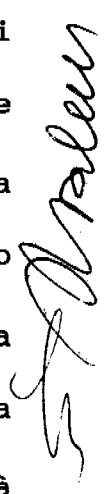
in periodi successivi. Su questo modo di argomentare lo stesso ricorrente ha concordato, concentrando la propria critica sui risultati ottenuti, che ritiene viziati da una scarsa attendibilità, oltreché da molteplici violazioni della legge processuale (l'art. 192 del vigente codice di procedura).

Ma, mentre deve respingersi come infondata quest'ultima deduzione, alla luce dei criteri enunciati, di cui nella fattispecie si è fatto corretto uso sulla base del cumulo di plurime propalazioni tutte coincidenti tra loro (il SINAGRA, il CALZETTA, il MARINO MANNOIA), ciascuna provvista di autonoma portata informativa (pagg. 3356 - 3357), di contenuto, del resto, in linea con gli accertati precedenti, deve essere pure rifiutata la inammissibile pretesa di rivedere il merito delle valutazioni all'uopo espletate dalla Corte del merito, che di tali fonti si è avvalsa per delineare il ruolo di dominante prestigio ricoperto dal PULLARA' nel periodo detentivo, fra la popolazione carceraria di estrazione mafiosa, e

Avvelen

per conseguentemente ritenere vivo e perdurante il vincolo associativo.

In relazione, poi, ai reati riguardanti gli stupefacenti, v'è stata da parte del giudice del merito una correttezza di metodologia, giacché la prova è stata tratta non soltanto dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO (quelle di quest'ultima, per vero, afferenti soprattutto a PULLARA' IGNAZIO, fratello del ricorrente e come lui affiliato alla famiglia di S. Maria del Gesù) e dai riscontri cartolari di coerente significato (emissione di numerosi assegni a favore di CAPIZZI BENEDETTO, di INGRASSIA IGNAZIO e notevoli rapporti tra PULLARA' IGNAZIO e DI SALVO NICOLA, gestore della raffineria di via Messina Marine), ma dalla narrazione integrativa del MARINO MANNOIA (ritenuto molto affidabile per questa materia, che lo aveva visto attivo protagonista), il quale aveva definitivamente chiarito le responsabilità dell'imputato nell'organizzazione dei traffici, facendo luce su molteplici e circostanziati episodi concernenti la specifica attività delittuosa del



PULLARA'.

Anche in questo caso, dunque, la valutazione delle risultanze è stata compiuta seguendo l'esatto criterio del riscontro incrociato, peraltro reso definitivamente credibile dagli accertati rapporti finanziari e, si può dire, dall'insieme degli elementi emersi.

Per la doglianza riguardante le circostanze aggravanti dei reati di cui trattasi, alla luce delle norme riformatrici degli artt. 59 e 118 C.P., è doveroso il rinvio alle considerazioni generali svolta in precedenza.

Ha lamentato il ricorrente, infine, l'immotivato diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe stato fondato su formula di stile.

In realtà, la Corte d'Appello ha tenuto presenti, a tale riguardo, due parametri fondamentali, quali la gravità dei reati e la personalità spiccatamente negativa del soggetto, implicitamente denunciando, ancora, la inesistenza di note meritorie: che non risultano allegate neppure nel ricorso, delimitato, difatti, alla sola deduzione di una carente



motivazione, deduzione palesemente infondata al cospetto della pur succinta spiegazione offerta dal giudice del merito, ovviamente integrabile con quella di maggior respiro relativa alla statuizione di responsabilità, e utilizzabile - specie nella descrizione di modalità e comportamenti - anche ai più limitati fini dell'eventuale attenuazione dei reati.

LE RESPONSABILITA' NEI DELITTI IN DANNO DI CONTORNO

E DEL PICCOLO FOGLIETTA

L'esame degli altri ricorsi concernenti delitti contro la vita, collegati dal comune denominatore della riferibilità alla guerra di mafia ed alle responsabilità della "commissione", induce ora alla congiunta trattazione - nei limiti del possibile - di quelli attinenti al tentato omicidio ai danni del CONTORNO e di FOGLIETTA GIUSEPPE, cui inseriscono le doglianze di BUFFA VINCENZO, CUCUZZA SALVATORE e LUCCHESI GIUSEPPE.

Come ha stabilito il giudice d'appello (pagg. 1113 e segg.), la prova del fatto, e delle

responsabilità individuali connesse, è costituita dalle sole dichiarazioni del CONTORNO, giacché quelle del FOGLIETTA e le tracce materiali rinvenute in sede di ispezione hanno riguardo soltanto alla verifica storica dell'episodio, che non è contestata. Da quelle dichiarazioni, giudicate complessivamente credibili alla stregua di varie riflessioni, tra cui l'inesistenza di un qualsiasi interesse a base delle false accuse, una volta scelta la strada della collaborazione, è stata tratta la base per le affermazioni di colpevolezza, secondo le indicazioni della stessa parte offesa.

Le critiche formulate dai ricorrenti, per le parti di comune interesse (giacché ciascuno ne ha poi dedotto altri di rilievo individuale), hanno riguardato, direttamente o indirettamente, il criterio di valutazione delle dichiarazioni del CONTORNO. Alla sentenza impugnata, viene mosso l'addebito di aver lasciato nell'incertezza la qualifica del CONTORNO come testimone - parte offesa ovvero chiamante in correità. La questione

Marini

non poteva rimanere nell'ombra alla luce delle conseguenze da trarre dalla disposizione dell'art. 192 del N.C.P.P. nella more divenuta immediatamente applicabile anche al processo in oggetto.

Sulla scia di tale preliminare critica i ricorrenti lamentano che nella sostanza la valutazione in concreto di dichiarazioni siffatte è stata condotta nel presupposto che si trattava di deposizioni testimoniali, in contrasto con la posizione processuale effettiva, del dichiarante, di coimputato nello stesso processo. Di qui la censura di inosservanza della precitata disposizione e dello obbligo di ricercare e di accertare l'esistenza di riscontri individuali in ordine alla accusa formulata nei confronti di ciascuno dei ricorrenti stessi.

Altra censura di comune tenore ha riguardato la intrinseca attendibilità della dichiarazione del deponente, ritenuta contraddittoriamente veridica pur in presenza di numerose incongruenze, reticenze e falsità, accertate, anche per ciò che concerneva lo svolgimento materiale del fatto, alla stregua



dei reperti rinvenuti (22 bossoli raggruppati in una sola zona, mentre il CONTORNO aveva parlato di due ed opposte direzioni del fuoco diretto contro di lui).

Orbene sulla questione preliminare della qualificazione delle posizioni processuali del CONTORNO, la Corte di secondo grado non ha, in effetti, assunto formale posizione, pur non mancando di definire il propalante "persona offesa" (pag. 1116), e comunque preferendo attenersi alla consueta linea dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, e della ricerca del riscontro anche sulle posizioni individuali.

Ma è innegabile che al CONTORNO, quale parte offesa del reato specifico, spettasse comunque il rango di testimone, con ogni effetto giuridico conseguente.

Invero il divieto di cui all'art. 348 terzo comma dell'abrogato C.P.P. non può ritenersi esteso alla persona offesa dal reato, che sia anche imputata di reato connesso, perché nel contrasto fra la detta qualità e quella riconoscibile in forza dell'art. 408 dello stesso codice, che rende obbligatorio

l'esame dell'offeso, è quest'ultima che deve prevalere in virtù del principio della libera ricerca della verità.

Né la prospettiva muta al confronto dell'art. 192 comma terzo del nuovo codice, giacché tale disposizione disciplina esclusivamente le dichiarazioni di un imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato senza alcuna deroga né espressa né tacita alle regole che si applicano alla parte offesa. Essa quindi dispone soltanto una regola di valutazione delle dichiarazioni, rese in merito ai delitti a detto imputato addebitati e raggruppati per ragione di concorso o di connessione o di collegamento ma non vi include quella di una parte che assommi in sé anche la qualità di persona offesa in un particolare reato, in ordine al quale la sua dichiarazione viene raccolta.

Si potrebbe obiettare, allora, che nella veste così riconosciutagli il CONTORNO avrebbe dovuto prestare il giuramento di rito, nella sede dibattimentale. Si ignora se l'adempimento abbia avuto luogo, ma la

eventuale omissione non potrebbe comunque essere rilevata in questa sede, derivandone nullità non compresa tra quelle di cui all'art. 185 primo comma C.P.P. del 1930, e comunque non eccepita, a quanto risulta nei termini prescritti e, per la verità, neppure negli attuali ricorsi.

Tutto ciò significa che la valutazione data dal giudice di appello alle parole del CONTORNO deve essere, ora, riguardata secondo i criteri della testimonianza e che eventuali eccessi rispetto a questi stessi criteri presenti nella sentenza impugnata in funzione garantistica e che potrebbero aver dato corpo alle censure dei ricorrenti, non possono, ora, essere presi in considerazione. Ciò vale soprattutto in relazione alla pretesa di una necessaria ricerca del riscontro esterno per ogni singolo accusato, ai sensi del precitato art. 192 N.C.P.P.. Naturalmente, trattandosi di testimonianza comunque sospetta di essere interessata, era necessario che il giudice del merito la riguardasse con attento criterio prudenziale, come suggerito dalla ricordata

ma

giurisprudenza, pur senza obbligo dell'osservanza di prefisse ed inderogabili regole.

Ma anche sotto questo più puntuale profilo la motivazione della sentenza d'appello ha corrisposto a tale raccomandazione, mercé la disamina approfondita dello svolgimento del fatto. E' stata innanzitutto verificata la compatibilità del racconto reso dal CONTORNO con le risultanze acquisite, in ordine alla dinamica del fatto, con risultato ritenuto positivo: ed al riguardo soccorre la considerazione logica che, ove anche avesse nutrito intenti calunniatori per taluni, il dichiarante non avrebbe avuto alcun interesse alla manipolazione o alla falsa rappresentazione dei dati concernenti lo svolgimento obiettivo dell'agguato - in sé assolutamente certo - e le relative modalità, ed anzi avrebbe avuto interesse esattamente opposto, al fine di accreditare la propria attendibilità almeno per questa parte, quale premessa di quella, apparente, concernente l'individuazione degli autori. Giustamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevanti o



comunque infondate le critiche degli imputati per questi aspetti preliminari, ciò facendo con motivazioni ampie ed argomentate, ispirate al criterio interpretativo testè cennato: tanto più condivisibile, in quanto la riferita partecipazione dei soggetti accusati prescindeva totalmente dalle modalità narrate del fatto, neppure sospettabili, perciò, di una presentazione strumentale in funzione di calunnie verso questo o quel soggetto coinvolto.

Tanto chiarito, è evidente che il nodo da sciogliere sul piano dialettico si accentrava, e costituisce oggi il vero thema decidendum, sull'effettiva credibilità del referente in ordine ai soggetti da lui menzionati quali protagonisti dell'agguato, unitamente ad altri (tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", che qui non interessa), con assegnazione a ciascuno di un ruolo specifico, nel quadro di una coordinata preordinazione.

Ora, per la parte riguardante il BUFFA (che dal balcone di casa propria, prospettante verso la direzione da cui la parte offesa proveniva, ne

avrebbe percepito l'avvicinamento dandone segnalazione ai sicari appostati lungo la strada), si sono dedotti dalla difesa vari rilievi critici, confluenti nella complessiva denuncia di travisamento del fatto e di carenza motiva. Le censure contestano l'attribuita funzione di vedetta, la possibilità che dal luogo indicato, neppure esattamente descritto dall'accusatore, il BUFFA potesse vedere l'avvicinarsi della vettura del CONTORNO medesimo, la possibilità di comunicazione con i presunti sicari senza il possesso di apposito apparecchio, del resto non menzionato dal teste nelle prime dichiarazioni, e comparso soltanto in quelle successive, ma in forma descrittiva generica ed imprecisa.

Ma nelle pagg. 1124 e segg. la Corte d'Appello ha esaminato tali obiezioni, evidentemente già proposte nei motivi di gravame, innanzitutto rilevando, in via del tutto coerente, che l'organizzazione generale dell'agguato, escludente il pedinamento protratto del soggetto da colpire, invece atteso al varco di un prevedibile passaggio,

Sei

richiedeva l'attivazione di un servizio di avvistamento, collegato ai complici presenti variamente - ed opportunamente occultati - lungo la strada che la vittima avrebbe percorso. Punto ideale, perché sopraelevato ed orientato verso la direzione di provenienza del CONTORNO, è stato individuato proprio nella abitazione del BUFFA, la cui presenza sul balcone (o veranda che fosse), come riferito dal denunciante, è stata perciò ritenuta perfettamente verosimile, anche per la coincidenza temporale con la sparatoria, difatti di poco successiva, e collegata con la funzione di tempestivo avvistamento, che era essenziale nell'economia dell'agguato. A tale proposito, il giudice di secondo grado ha ulteriormente osservato - in perfetta aderenza con le risultanze di fondo - non esservi dubbi sulla reciproca visibilità tra il balcone della casa del BUFFA e la sommità del cavalcavia che il CONTORNO stava percorrendo, poiché la circostanza risultava accertata per altra via, senza necessità di apposita ispezione giudiziale. La Corte d'Appello ha soggiunto che era

500/2015

da ritenersi credibile anche l'assunto del CONTORNO circa l'avvenuto riconoscimento - da parte sua - del BUFFA per l'uomo postosi sul balcone, perché le condizioni di luce presenti in quel momento erano ottime e vi era facilità di ricognizione, favorita com'essa era dalla pregressa conoscenza e dalla risaputa appartenenza di quella casa proprio al BUFFA (pagg. 1146 - 1148). Ed anche la "quaestio" dell'indispensabile apparecchio di collegamento tra vedetta ed esecutori è stata ampiamente esplorata (pagg. 1125 e segg.), nell'ambito di una ricostruzione che ha tenuto doverosamente conto delle preoccupazioni connesse al silenzio mantenuto al riguardo dal denunciante nelle prime dichiarazioni e, più in generale, alla statura morale - dubbia - dello stesso soggetto. Ma ogni perplessità è stata adeguatamente fugata mercé l'opportuna valutazione data a quell'iniziale lacuna, ritenuta dipendente da una involontaria imprecisione, bene spiegabile nel contesto di una narrazione in cui la funzione attribuita al BUFFA era stata comunque ed egualmente delineata, per

invece

essere poi globalmente recepita dal giudice del merito in termini di innegabile verosimiglianza, anche per il notorio uso, tra le cosche mafiose, di apparecchi del genere in occasione di agguati e di attentati.

Insomma, tutta la posizione dell'imputato è stata vagliata con completezza di indagine e con razionalità di motivazione, il cui merito, a ben vedere, ha costituito l'oggetto delle censure del ricorrente, vanamente affannatosi alla ricerca di carenze logiche, in cui ha tentato di trasformare valutazioni difformi degli stessi fatti.

Altrettanto deve dirsi sul ricorso del LUCCHESI, che secondo il CONTORNO trovavasi alla guida della motocicletta, il cui passeggero (lo "scarpazzedda") indirizzò il fuoco contro la sua persona. La Corte d'Appello ha ritenuto complessivamente attendibile il racconto, anche per questo accusato, argomentando dalla certa e pregressa conoscenza personale - reciproca - e dalla inesistenza di verosimili ipotesi di calunnia (il CONTORNO avrebbe collocato l'imputato al posto del vero complice),

ma non

altrettanto contrarie al vero interesse dell'offeso di colpire chi realmente aveva attentato alla sua vita, così dimostrando di militare fra i suoi nemici. Il dubbio affacciato dalla difesa, per cui su tale interesse, d'altronde istintivo, si sarebbe sovrapposto quello di colpire persona innocente, resasi in precedenza colpevole di attenzioni insidiose verso la moglie del dichiarante, è stato giudicato inconsistente ed inadeguato, anche perché basato su un intento vendicativo anomalo rispetto alle consuetudini locali ed ambientali di punire diversamente, e cioè in modo direttamente cruento, colpe del genere. E' evidente che la censura di sottovalutazione del possibile movente calunnioso, su cui si è articolato il nocciolo del ricorso, non esce dai confini del difforme apprezzamento valutativo, rispetto a quello, intrinsecamente ragionevole, che il giudice di secondo grado ha ritenuto di formulare in via preferenziale: donde l'esatta conclusione dell'inesistenza di una seria controindicazione logica alla credibilità del testimone CONTORNO (pag. 1145).

Quanto al CUCUZZA, fermo restando che l'unica prova a suo carico sono le dichiarazioni della parte offesa, le censure tendenti a privilegiare, sotto vari aspetti, la tesi del mendacio dell'accusa, di cui il secondo giudice non avrebbe colto i contorni, perciò scivolando nel difetto di motivazione, sono destituite di fondamento. Innanzitutto la sentenza impugnata ha respinto (pagg. 1150 - 1151) l'assunto per cui il CONTORNO non conosceva l'imputato, il cui nome avrebbe poi taciuto nelle dichiarazioni iniziali, salvo parlarne in altre successive, in modo tardivo e sospetto. E' stato, allora, opportunamente chiarito (pag. 1152) che la accusa contro il CUCUZZA era stata espressamente formulata sin dalla prima dichiarazione del 3.10.84 e che la conoscenza anteatta tra i due poteva ricavarsi anche da argomenti deduttivi, essendo altrimenti inspiegabile perché, fra tanti avversari a lui perfettamente noti e dunque calunniabili senza difficoltà (ove un intento di false incolpazioni fosse sussistito nella sua mente), il CONTORNO



dovesse ingiustamente accusare, con rischi impliciti, una persona sconosciuta (pagg. 1252 - 1254); a nulla rilevando che, in sede di successive ricognizioni fotografiche, espletate negli USA da un altro giudice in separato procedimento, nell'anno 1988, il CONTORNO stentasse nel ravvisare la fotografia del CUCUZZA (dichiarando essere a lui noto l'effigiato soltanto di vista, ignorandone il nome), trattandosi certamente di difettoso ricordo dal momento che la perfetta conoscenza tra i due si era stabilita comunque in tempo anteriore, durante la celebrazione del primo grado di questo procedimento, cui entrambi avevano partecipato.

Disattese queste prime eccezioni, la Corte di secondo grado ha pure superato, con pari coerenza logica, l'altra obiezione per cui la credibilità del deponente sarebbe scossa dall'aver egli denunciato la presenza del CUCUZZA sul luogo dell'agguato, addirittura all'interno della autovettura di sua proprietà, così attribuendogli una ingenuità impensabile ed incredibile, menomante l'attendibilità, generale e particolare,

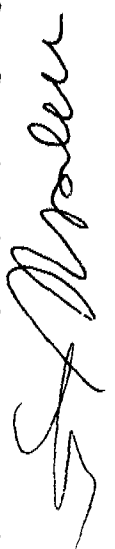


dell'intera narrazione. Il giudice di appello ha valutato la circostanza in diversa chiave, stimando non imprudente l'uso di una vettura propria da parte di un capo-cosca (qual era il CUCUZZA), posizionatosi sul posto con atteggiamento di apparente distacco, essendo la ostentata aria distratta specificamente strumentale alla simulata estraneità, ed in grado di sostenere, in caso di necessità, l'assunto di una presenza casuale. Trattasi, dunque, di valutazione corretta, che ha trovato riscontro pratico nella posizione defilata che, secondo lo stesso CONTORNO, la vettura dell'imputato manteneva rispetto all'epicentro del fatto: tanto che il ricorrente ha creduto di trarne spunto per ripiegare sulla tesi subordinata della irrilevanza causale della ritenuta presenza, ipotizzando una sorta di "colpa d'autore" che la Corte d'Appello avrebbe sostanzialmente posto alla base delle sue conclusioni, sul convincimento non già di una responsabilità concretamente provata, ma della creduta capacità di commettere il fatto.

Ma anche questi profili critici non hanno

Valeri

fondamento. Non soltanto la Corte suddetta ha ritenuto certo che l'imputato sostasse sul luogo, ciò desumendo, tra l'altro, dal particolare che l'autovettura all'uopo indicata dal CONTORNO (una "Golf" di colore verde) era stata da lui acquistata soltanto pochi giorni prima (a comprova della sincerità della parte offesa, che non avrebbe potuto conoscere "aliunde", né inventare la circostanza), ma ha collegato tale presenza ad una funzione di controllo sullo svolgimento modale dell'agguato, dal quale non sarebbe stato altrimenti possibile separarlo, per la determinante coincidenza di troppe controindicazioni (la qualità di capo della famiglia del Borgo, la concomitanza con l'esecuzione dell'attentato, la contestuale presenza di altra vettura, all'interno della quale, secondo il CONTORNO, si trovava MARCHESE FILIPPO), chiaramente incompatibili con una spiegazione fondata sulla pura casualità. Tale è stato, perciò, il giudizio complessivo della Corte di Appello, il cui merito, aderente ai fatti processualmente accertati e nutrito di realistica visione



argomentativa, si sottrae, ancora una volta, a censure di legittimità.

I tre ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati per quanto riguarda il predetto delitto, ed i motivi concernenti i reati residui saranno separatamente esaminati, per comodità di esposizione nelle parti che, rispettando l'ordine alfabetico, seguiranno dopo la trattazione dei ricorsi concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, pure per i quali si seguirà il metodo della congiunta analisi per ciascun singolo fatto di omicidio, con rinvio a dette parti per le valutazioni riguardanti i reati di altro tipo o le questioni subordinate.

GLI OMICIDI DELLA COSCA DI CORSO DEI MILLE

I. 1. - Per il vero, l'omicidio in persona di RUGNETTA ANTONINO rientrerebbe, secondo la ripartizione sistematica seguita dal giudice di primo grado, fra quelli ricompresi nella c.d. guerra di mafia, ma si è visto, in altra sede della presente motivazione, come siano risultate



infondate le censure del P.G. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello, che tale riferibilità ha escluso almeno nei confronti della commissione, pur confermando la matrice genericamente conducente a scontri fra cosche legate al traffico di stupefacenti.

Certo è che l'accertamento del reato, non diversamente da quelli più propriamente ascritti alla cosca di Corso dei Mille, si giova essenzialmente della prova discendente dalla propalazioni di SINAGRA VINCENZO classe 1956, sicché si è ritenuto opportuno abbinarne l'esame a quello riguardante, appunto, le condotte di omicidio sanzionate a carico di appartenenti a tale sodalizio e di coimputati vari, dato il comune denominatore probatorio e per la similarità delle questioni di volta in volta emergenti.

Problema di particolare importanza, al riguardo, è sorto sulla attendibilità generale del pentito collaborante, posta in discussione e contestata in tutti i ricorsi riguardanti la materia, con proposizione a questa Corte regolatrice di

SS Morlee

argomentazioni di vario tenore, rappresentate sotto i profili ricorrenti del difetto di motivazione, di violazione di legge o di travisamento, il primo ed il terzo centrati soprattutto sul comprovato interesse ad incolpazioni calunniose, spesso per spirito malcelato di vendetta, sull'accertato mendacio della fonte per molti dei fatti e delle circostanze narrati, sulle ritrattazioni da lui stesso operate e potenzialmente idonee a svilirne in toto la capacità dimostrativa, sui risultati di altro procedimento instaurato in base ad altre dichiarazioni della stessa fonte, e risoltosi con la piena assoluzione degli imputati (i fatti di piazza Scaffa).

Con riserva di specifiche considerazioni, se necessarie per taluni degli episodi in valutazione, può sin d'ora osservarsi, in via generale, che tali comuni deduzioni non hanno dimostrato particolari carenze nell'intelaiatura motivazionale della sentenza impugnata, che dei fattori enunciati a carico della credibilità del propalante ha sempre tenuto conto, sia nella parte dedicata alla

illustrazione del personaggio ed alla valutazione globale della sua personalità, vista nelle varie sfaccettature caratteriali e morali (pagg. 675 - 693), sia nel giudizio di utilizzabilità nel procedimento, nei limiti e con le remore imposti dalla vigente legislazione; sia, infine, nelle analisi afferenti a ciascuno dei delitti di sangue di cui trattasi, per i quali è stata verificata la matrice storica indicata dal pentito, con gli opportuni raffronti tra la narrazione del pentito e le emergenze obiettive.

Dall'insieme dei rilievi svolti dalla Corte del merito sono desumibili alcuni punti cardine che possono essere agevolmente condivisi, anche alla luce dei principi fissati in precedenza in ordine alla interpretazione corretta dell'art. 192 terzo comma del vigente codice di procedura:

a) E' stata respinta la concezione della assoluta ed insuperabile inaffidabilità della fonte, ed è stato affermato il criterio - corretto e duttile - della valutabilità frazionata delle varie propalazioni e della utilizzabilità di quelle

sorrette da validi riscontri, tenuto conto degli innegabili apporti di verità, tra cui quello, fondamentale, che permise la scoperta della "camera della morte" di piazza S. Erasmo;

b) E' stata altresì respinta la tesi massimalistica dell'impostazione di costante calunniosità, cui sarebbero state ispirate le stesse propalazioni, come dettate da esasperato spirito di vendetta, specie nei confronti di taluni degli accusati, essendo stata dimostrata l'insussistenza di proposito siffatto, con argomenti vari, il cui merito si appalesa non qui sindacabile;

c) E' stato escluso un ragionevole fondamento all'ipotesi che, informato dei fatti materiali per via diversa dalla partecipazione personale o dalle confidenze del cugino "tempesta", il SINAGRA potesse poi memorizzarli in modo fermo ed ordinato per ogni futura evenienza, adattandone poi gli schemi alla rosa dei colpevoli posticciamente indicati in sede di collaborazione, in relazione ad ogni episodio. Si è precisato che ciò presupponeva capacità ideative, mnemoniche ed intellettive di

Handwritten signature

notevole livello, invece inimmaginabili in un individuo di scarsa cultura, di non ferrea memoria (dove le numerose inesattezze ed imprecisioni colte nelle sue rivelazioni) e mentalmente non molto dotato, quale si è dimostrato il SINAGRA, i cui pur numerosi e dettagliati riferimenti sono stati attribuiti a cognizioni più fortemente radicate nella sua psiche, per personale esperienza partecipativa o per narrazioni incisive fattegli dal cugino. E si è pure soggiunto con apprezzamento logico difficilmente contestabile, che l'arresto del propalante, che poi dette causa alla collaborazione, fu casuale ed imprevisto, sicché la stessa idea di una preordinazione strumentale appariva francamente inaccoglibile. E ulteriore calzante rilievo è stato quello che l'arresto - compiuto nella flagranza del reato di omicidio di tale DI FATTO, consumato dal SINAGRA unitamente ai cugini VINCENZO ed ANTONIO - si configura come palmare dimostrazione di un modello operativo, che poi il pentito ha detto essere ricorrente in molteplici degli omicidi raccontati, che ne hanno



ricevuto indubbiamente ulteriore connotato di credibilità, a rinforzo di quella già rinvenibile nella confessata partecipazione a molti dei fatti, altrimenti destinati all'improcedibilità per esserne ignoti agli autori;

d) Per converso, ed ai fini della doverosa completezza valutativa, la Corte d'Appello si è data carico dell'esame delle più significative incongruenze rilevate nelle confessioni del SINAGRA (non sempre, difatti, ritenuto attendibile), escludendo motivatamente, peraltro, l'esistenza a monte di una intenzionalità calunniosa, e diversamente spiegando, caso per caso, l'origine di queste discrasie, da riguardarsi bensì come pericolo potenziale di "intossicazione" della prova, ognora prospettabile, ma non in grado di costituire manipolazioni effettivamente devianti, attesa la ribadita necessità di una accurata verifica di tutte le fonti processuali - in armonia con i principi generali - con rifiuto di approcci preconcetti di qualsiasi tipo. E in questa particolare disamina, la Corte d'Appello ha anche

Sc. M. de Lencastre

passato in rassegna le critiche più insistentemente rivolte, si può dire dalla generalità degli interessati, alla credibilità complessiva della fonte, sotto i più svariati profili (pagg. 682 e segg.), dalla rappresentata origine egoistica (l'aspettativa di sconti premiali di pena) di una non veridica collaborazione, al ruolo asseritamente infimo ricoperto in seno alla cosca (dimostrato dalla difficoltà manifestata nel riconoscere la fotografia di FILIPPO MARCHESE) con la conseguente impossibilità di conoscerne i più compromettenti segreti, alla natura "de relato" infine, della più parte delle narrazioni. Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, a ciascun rilievo è stata data congrua risposta, con valutazioni complete e non in contrasto con i canoni tradizionali della interpretazione logica, cui fa da riscontro, come già si è rilevato, l'arresto in flagranza avvenuto l'11.8.82, dimostrante, con il contestuale omicidio DI FATTO, l'inserimento del collaborante in una posizione di punta fra i killers della cosca, la cui efficacia probatoria

G. M. Valeri

può essere agevolmente proiettata sui fatti precedenti, del resto compresi in arco di tempo di poco superiore all'anno;

e) Quanto, poi, alla giudizialmente accertata falsità delle accuse formulate dallo stesso "pentito" in altro procedimento (per i fatti di piazza Scaffa), in cui - si è affermato - vi sarebbe stata addirittura ritrattazione piena, va condiviso il criterio della Corte del merito in ordine alla ritenuta autonomia delle valutazioni espresse in ciascun procedimento, ovviamente legate ad aspetti specifici, non trasferibili automaticamente oltre i confini istituzionali. Semmai quegli aspetti specifici costituiscono un riferimento generico, che nella fattispecie è risultato ancor più aleatorio, per la somma di due fattori potenzialmente fuorvianti: la simulata pazzia, cui il SINAGRA si indusse in un certo periodo della sua collaborazione, e che potrebbe averlo indotto ad atteggiamenti autoscreditanti, in grado di influenzare il giudice in altro procedimento, e le minacce rivolte ai suoi

familiari (pag. 694), che la stessa Corte d'Appello ha interpretato come possibile fattore di reticenze e di bugie, pur superate, in questa sede processuale, da un penetrante controllo, in tutti i sensi, della complessiva narrazione del fatto. Ciò, in definitiva, conferma la correttezza del percorso logico seguito dal giudice di secondo grado;

f) In ordine alla questione del riscontro delle accuse per ognuno degli incolpati, la Corte d'Appello ha condiviso, esattamente, l'assunto di non sufficienza della verifica concernente il fatto storico, facendosi carico, ogni volta, della ricerca dell'elemento in grado di confermare la attendibilità della dichiarazione accusatoria nei confronti di ciascun accusato anche e soprattutto per evitare il paventato pericolo di far assurgere il dichiarante ad arbitro assoluto delle sorti altrui. E dunque, anche per questa parte, il principio stabilito appare ineccepibile e si vedrà in seguito se, nel concreto, ne sia stata fatta puntuale applicazione.

Conclusivamente, il riesame generale delle

considerazioni svolte dalla Corte del merito, sia in punto di legalità che di razionalità, non ha dato luogo al rilievo di difetti motivazionali in ordine alla valutazione della fonte SINAGRA VINCENZO, i cui risultati sono agevolmente ascrivibili alla sfera del merito insindacabile, sorretto, per di più, da innegabile completezza di trattazione, come dimostrato, fra l'altro, dalla previa considerazione delle essenziali censure introdotte, in materia, tra i motivi degli appelli. Di tale esito si terrà implicitamente conto nella deliberazione dei motivi di ricorso afferente a ciascun fatto di omicidio, il che eviterà superflue ripetizioni.

2. - Relativamente all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO ed ai reati connessi i ricorsi proposti dal ROTOLO, dal SENAPA, da SINAGRA VINCENZO classe 1952, da SINAGRA ANTONINO (con motivi comuni, i due SINAGRA) e da VERNENGO PIETRO, sostanzialmente coincidenti sui profili generali concernenti l'attendibilità della fonte accusatoria, secondo i rilievi summenzionati, hanno poi variamente

prospettato fattori di smentita alle propalazioni concernenti questo specifico episodio. In particolare hanno dedotto (i due SINAGRA, il SENAPA ed il ROTOLO) la incertezza e la contraddittorietà intrinseca della formazione, di tali propalazioni, passata per gradi da un nucleo iniziale e ridotto a successive amplificazioni in momenti processuali posteriori, con interscambi ripetuti, nonché con estensioni, o restrizioni, di ruoli tra i vari incolpati nelle varie fasi del fatto, che ebbe inizio con il prelievo del RUGNETTA e si concluse con il collocamento della vettura, che ne conteneva il cadavere, davanti alla caserma della G. di F.. Ha aggiunto il VERNENGO, con diffusi motivi, critiche ulteriori sulla credibilità del racconto anche a riguardo del fatto storico (l'individuata causale, smentita dalla mancanza di conoscenza tra la vittima ed il CONTORNO; la riferita modalità' dell'uccisione per strangolamento, mentre si trattò di uno incaprettamento, come constatato in sede di ispezione e confermato dai rilievi di medicina legale; l'errore compiuto dal SINAGRA nella

E. Maler

ricognizione della fotografia di GRECO GIUSEPPE, da lui scambiato per GRECO "Giovannello"; altre riferite modalità di caricamento del cadavere sulla autovettura, smentite dalle tracce obiettive repertate dalla polizia), oltretutto nei suoi personali riguardi. Ha lamentato, tra l'altro, anche l'omessa motivazione sulle constatate difformità interne sulla circostanza che l'accusatore ed il ricorrente, si conoscessero o meno, sul fatto - ancora - che nella prima dichiarazione dell'11.11.83 il SINAGRA non ha incluso esso VERNENGO tra gli autori del fatto, accusa invece formulata soltanto in momento successivo, ed infine sulla materiale impossibilità di un suo colloquio con il MARINO MANNOIA (cui avrebbe confessato la partecipazione al delitto, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata), per non essere mai stati detenuti insieme e nella stessa cella, e mancando altre forme di reciproche frequentazioni.

Tutti i ricorsi sono infondati, salvo quanto si dirà in seguito per altri capi o questioni.

Alla ricostruzione dell'omicidio la Corte del merito ha dedicato ampia trattazione (pagg. 1251 - 1286), sostanzialmente fondata sulla ritenuta attendibilità del dichiarante, reo confesso di partecipazione, riscontrata alla stregua di molteplici particolari (il luogo del delitto, identificato nella c.d. camera della morte di piazza S. Erasmo; l'accertata possibilità, invano contestata dagli imputati, di percezione dei fatti dal luogo indicato dallo stesso pentito, attraverso una finestrella riscontrata in sede di ispezione; le modalità dell'"interrogatorio" del RUGNETTA, a suo dire fatto inginocchiare, confermate in sede di esame autoptico - pag. 1253). In tale quadro, è stata approfonditamente valutata, in senso asseverativo della credibilità, la riferita azione materiale causante la morte, indicata dal pentito nello strangolamento a mezzo di una corda, anziché nell'incaprettamento, a suo dire soltanto simulato. Secondo la Corte del merito gli sarebbe stato facile, se si fosse trattato di posticcia narrazione, magari derivata da notizie di stampa,

man

fornire diversa eziologia, modellata appunto sulla condizione apparente del cadavere, all'atto del rinvenimento.

A tale riguardo, la Corte d'Appello ha sostenuto la propria opinione con esauriente esame delle risultanze autoptiche, integrate da un rinnovato accertamento specialistico ordinato nel dibattimento di secondo grado, e dalla coordinata considerazione delle avverse deduzioni di parte (pagg. 1263 - 1269), ha concluso motivatamente per la perfetta compatibilità dell'azione meccanica descritta dal pentito con le osservazioni di natura scientifica svolte dai periti, a nulla rilevando che il solco repertato sul collo dell'ucciso presentasse inclinazione verso il basso dal lato della schiena (elemento principale dell'assunto del ricorrente), non essendo questo andamento verso il basso marchio esclusivo del preteso "incaprettamento", né presupponendo lo strangolamento da tergo, a mezzo di corda, una corrispondente impronta orizzontale sul perimetro del collo. Giustamente la Corte d'Appello ha

Mallev

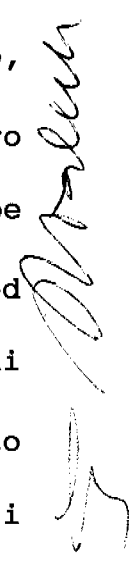
osservato, a conforto della credibilità del SINAGRA che costui, se non fosse stato personalmente a conoscenza dei fatti, non avrebbe arrischiato, al proposito, versione difforme da quella apparente, pubblicizzata dalla stampa, né sarebbe stato in grado di indicare l'ora approssimativa della morte, difatti confermata dall'esame autoptico, ovviamente precedente alla sua narrazione, ma il cui esito particolareggiato egli ben difficilmente avrebbe potuto conoscere, o comunque memorizzare per circa un anno, tra la data del fatto (8.11.81) ed il momento delle rivelazioni.

Ma, a parte questo, è stato l'esame di ogni dettaglio della ricca e composita dichiarazione del collaborante a convincere la Corte del merito della insostenibilità di una ipotesi di mera fantasia calunniatrice, in ragione - appunto - della pluralità dei particolari raccontati su ogni aspetto della vicenda, anche di quelli facilmente controllabili e sui quali, dunque, maggiore poteva essere il rischio di una clamorosa smentita. Di qui il conclusivo convincimento che soltanto un diretto

Handwritten signature

testimone, partecipe egli stesso del piano criminoso, potesse rappresentarne lo svolgimento, e la causale ispiratrice, sin nelle più riposte pieghe.

E proprio nella causale, altro fondamentale risvolto dell'omicidio, il dire del SINAGRA, secondo cui dal RUGNETTA si pretendevano notizie sul luogo in cui il CONTORNO si nascondeva, ha trovato conferma illuminante, essendo risultato che i due si conoscevano. Respingendo, al riguardo, ogni contraria affermazione degli imputati, secondo cui l'ingresso nella vicenda di questo personaggio, allontanatosi da Palermo con ingente quantitativo di droga sottratto da un deposito comune, sarebbe stato soltanto frutto di una forzatura logica, ed egli stesso, poi, avrebbe negato la fondatezza di consimile movente, la Corte d'Appello ha dimostrato (pag. 1275) la preesistenza di rapporti personali tra l'ucciso ed il CONTORNO, attestata anche dal MARINO MANNOIA, ed il loro collegamento sin dai tempi in cui entrambi si dedicavano al contrabbando di tabacchi. Poste tali acquisizioni in connessione



con il fatto attribuito al CONTORNO (la sottrazione della droga), è stato agevole, alla Corte del merito, sul piano logico, non soltanto spiegare l'atteggiamento reticente mantenuto da costui sul movente in questione, ma identificare concretamente l'interesse per il quale, da parte di molti, si pretendevano dal RUGNETTA - che si supponeva esserne al corrente - notizie atte al rintraccio del fuggitivo CONTORNO ed al recupero, verosimilmente, della merce asportata (oltreché, ovviamente, alla punizione del colpevole).

Ne deriva l'inconsistenza delle censure che, contrastando tali accertamenti di fatto, hanno preteso invece di legare l'assassinio ad una attività di confidente della G. DI F., cui il RUGNETTA sarebbe stato dedito, e che avrebbe conseguentemente provocato la reazione vendicativa di qualcuno, come attesterebbe il preciso rituale dell'incaprettamento e dell'abbandono del cadavere, deposto sul bagagliaio di una autovettura rubata, davanti alla caserma dello stesso Corpo militare. Ma, nella migliore delle ipotesi, questa si



appalessa soltanto una alternativa interpretazione delle risultanze, discendente strutturalmente dalla svalutazione di quelle, invece, valorizzate dalla Corte del merito e dall'enfatizzazione di pretese sconnesse nelle relative valutazioni, operazioni, queste, tipiche delle contestazioni di merito.

Certo è che, disattese le doglianze in punto di legittimità dell'uso delle dichiarazioni del pentito, e non essendovi, peraltro, denunce di travisamenti del fatto, il vizio residuo di difetto di motivazione sottintende, come detto, soltanto la prospettazione di una diversa delineazione del fatto, non introducibile in questa sede.

Del resto non può non rilevarsi che la Corte del merito ha dato risposta su ogni dubbio sollevato sui singoli punti ad essa sottoposti, spiegando tra l'altro, come la ricognizione fotografica di GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fosse stata sicura, malgrado l'involontario errore nominalistico; e come il "rituale" trattamento riservato al cadavere potesse invece significare che la vittima, con un passato di contrabbandiere, non aveva voluto

G. M. Valeri

parlare.

Se, dunque, la motivata esposizione delle ragioni inducenti al maturato convincimento - frutto di globale e coordinata disamina delle risultanze - porta al rigetto delle doglianze avverso la ricostruzione del fatto espletata nella sentenza impugnata, altrettanto deve dirsi in ordine alle censure individuali.

Quelle dei due SINAGRA, del SENAPA e del ROTOLO, di tenore analogo, possono essere viste congiuntamente, compendiandosi nella comune prospettazione di inattendibilità dell'accusatore, in ragione della formulazione non unitaria delle sue dichiarazioni, articolate su una pluralità di verbalizzazioni successive, con modificazioni ed aggiustamenti interni, scarsamente deponenti per la veridicità del deposto.

Ma a queste preliminari osservazioni la Corte del merito ha implicitamente già risposto, valutando la credibilità del SINAGRA, e delle circostanze da lui riferite, in una complessiva e globale considerazione, che ha tenuto conto non già di

M. Valeri

singoli brani del racconto o di successive sovrapposizioni, ma della totalità della propalazione, sia pure precisata ed arricchita mercé apporti plurimi. Il giudizio finale di attendibilità non poteva, perciò, che essere riferito all'intera dichiarazione, quale definitivamente formatasi anche attraverso aggiustamenti e correzioni interne, ferma, in ogni caso, l'esigenza ulteriore del riscontro individualizzante, sia pure dimensionato alla già acquisita certezza della riferita verità sugli aspetti obiettivi del fatto.

Orbene, in relazione ai quattro ricorrenti di cui trattasi, la Corte d'Appello non ha mancato di sottolineare, nel corpo della complessiva motivazione, gli elementi di conforto dell'accusa: la loro militanza accertata nella cosca di Corso dei Mille, il luogo stesso della esecuzione, identificato in quella camera della morte destinata alle operazioni criminali più spietate (e verosimilmente frequentata in tale funzione), la partecipazione degli imputati ad altri efferati

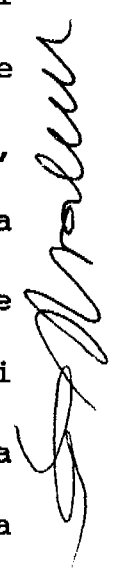
omicidi, denotante un loro specifico e più pregnante ruolo nell'ambito della più generica militanza, il certo coinvolgimento dei due SINAGRA - già si è visto - nell'omicidio del DI FATTO, unitamente al cugino VINCENZO, a conferma di un comune e specifico impiego di assassini all'interno della cosca.

Si tratta, a ben vedere, di riscontri che apparentemente sono di tipo logico, ma nella realtà sostenuti da elementi di fatto esterni (il luogo del delitto, il particolare impiego "professionale", al di là di una generica associazione di per sé poco significativa, il dominio dell'uso della camera della morte da parte degli accusati) che, secondo il giudice di merito, hanno capacità dimostrativa, sia pure a livello integrativo, dell'attendibilità, anche per questa parte, delle parole del dichiarante.

Esclusa la sindacabilità del merito, tale opinione si dimostra rispettosa del dettato legislativo, avendo assunto a proprio sostegno circostanze estrinseche al proponente, sia pure non

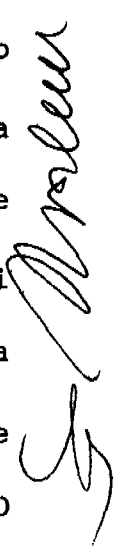
strettamente e direttamente afferenti al fatto concreto, ma in grado di renderne perfettamente compatibile lo svolgimento con i termini, anche soggettivi, da quelli esposti.

Quanto al VERNENGO, è pur vero che la Corte del merito non si è attardata nell'esame delle circostanze nelle quali ebbe luogo la sua conoscenza da parte del SINAGRA, circostanze che, secondo il ricorrente, il dichiarante avrebbe falsamente, e comunque erroneamente, indicato in duplice occasione. Ma poiché non è dubbio che, al momento della consumazione del delitto, tale conoscenza era già consolidata (al punto tale, quantomeno, da impedire errori di persona), la censura proposta non presenta rilevanza alcuna, se non quella, al più, afferente alla presenza di qualche imprecisione, o di marginali infedeltà da parte del "pentito", del resto già valutate dalla Corte di Palermo in più ampio contesto, ed in questo assorbite. Non sorprende, pertanto, né costituisce serio motivo di lacuna motivazionale, che lo stesso giudice del merito ne abbia omissa



una trattazione specifica.

Ciò precisato, e reiette per quanto sopra le altre doglianze di questa parte ricorrente, va anche detto che il riscontro individuale è stato fondato anche sulle parole del MARINO MANNOIA, ritenute attendibili. Secondo il MANNOIA, durante la celebrazione del processo di primo grado, l'imputato ebbe a confidargli che la versione dei fatti rappresentata dal SINAGRA corrispondeva esattamente a verità (pag. 1277). Questo dato probatorio, che integra a sufficienza la chiamata di correttezza dello stesso propalante, è stato ritenuto, come detto, del tutto attendibile, sia per il movente individuato, al quale la posizione del VERNENGO, grosso trafficante di stupefacenti (fra altro coinvolto nella gestione della raffineria di via Messina Marine) appare seriamente connessa sia perché, a quell'epoca, il MARINO MANNOIA non aveva ancora maturato alcun proposito di collaborazione ed era attestato sulla posizione, comune sostanzialmente al fronte degli imputati, di una tenace negazione di ogni responsabilità. Si



aggiunga che egli era strettamente legato al VERNENGO, con il cui clan aveva attivamente partecipato al traffico di stupefacenti (poi confessato), sicché esistevano veramente le condizioni di grande confidenzialità giustificanti l'aperta ammissione dello interlocutore.

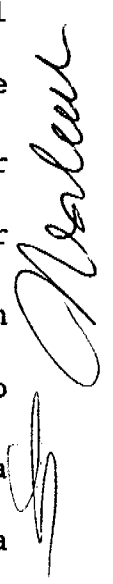
Il ricorrente ha negato che tal colloquio avesse avuto luogo, assumendo di non essere mai stato detenuto insieme a MARINO MANNOIA, ma la deduzione è ininfluyente, postoché, come ha riferito costui, quel colloquio non ebbe luogo, in un qualsiasi carcere, ma nell'aula giudiziaria in cui si svolgeva il dibattimento di primo grado. Certo è, invece, che nel ricorso manca una specifica censura del grado di attendibilità del riferimento, che la Corte del merito ha ritenuto elevato, in ragione di tutte le circostanze di contorno, correttamente ritenute coerenti.

In conclusione, seppure all'imputato non sono applicabili i criteri valutativi evidenziati per i correi, non militando egli in specifico modo nella cosca di Corso dei Mille, la Corte di secondo grado

ha egualmente soddisfatto l'obbligo di dare una adeguata giustificazione anche del riscontro individuale a lui riferibile.

Tale fondamentale rilievo assorbirebbe ogni contraria deduzione. Ma, per completezza, è opportuno far cenno di due altre questioni sollevate dalla difesa, la seconda in sede dibattimentale avanti a questa Corte di legittimità.

La prima, non nuova, concerne il preteso ritardo con il quale il SINAGRA avrebbe incluso il nome del ricorrente fra quelli dei responsabili della morte del RUGNETTA, dal che è stato tratto argomento per mettere in dubbio la versione del pentito e per sottolinearne, ancora una volta, la non attendibilità. Ma dalla sentenza di primo grado (pagg. 1732 - 1733) si ricava che analoga contestazione era già stata formulata avanti alla Corte d'Assise, la quale l'aveva respinta, giudicandola frutto di abbaglio, giacché il SINAGRA aveva fatto il nome del VERNENGO, quale corresponsabile, unitamente a quelli degli altri,



sin dal primo interrogatorio reso al magistrato, incaricato dell'istruzione nel procedimento per l'omicidio di DI FATTA DIEGO, che stava raccogliendo anche le sue dichiarazioni spontanee su altri fatti confessati.

La seconda, questione, ripetesi non introdotta nei motivi scritti di ricorso e, verosimilmente, mai trattata in precedenza, non recandone traccia le due sentenze di merito, è stata proposta nella discussione orale e si ricollega al preteso intento di vendetta, che avrebbe animato l'accusa asseritamente calunniosa del SINAGRA verso il deducente, come da ammissione resa dal pentito nel separato procedimento per i fatti di piazza Scaffa, ancorché subito dopo ritrattata con futile pretesto (sarebbe stato minacciato da esso VERNENGO) peraltro smentito dai carabinieri della scorta.

L'averne la Corte di secondo grado omesso menzione e delibazione costituirebbe, dunque, difetto di motivazione, censurabile in questa sede.

A parte che sembra alquanto dubbia la ritualità di tale specifica doglianza in quanto, pur riguardando

il profilo della credibilità del propalante, attiene tuttavia a un punto specifico investito per la prima volta oltre il termine stabilito nell'art. 533 V.C.P.P., non ne sortirebbe comunque la fondatezza del dedotto vizio, avendo la Corte di secondo grado risolto altrimenti il problema della valutazione della attendibilità del SINAGRA. Essa invero ha tenuto anche conto dei potenziali fattori di perplessità legati a reticenze e distorsioni presenti nelle relative dichiarazioni, delle quali non ha certamente nascosto l'esistenza e l'importanza, ma li ha superati svalutandoli nel contesto di un apprezzamento globale, il cui merito non è qui rivedibile. Orbene, ribadito il principio che il giudice non ha obblighi di motivazione su ogni affermazione o deduzione sottoposta alla sua attenzione, quando abbia dato giustificata contezza delle linee fondamentali della decisione, la circostanza su cui si appunta il rilievo de quo, può essere agevolmente ricondotta nell'area delle ragioni irrilevanti per una prudente e ponderata valutazione delle stesse dichiarazioni, del che, si



ripete, la Corte del merito ha tenuto debito conto, comunque dando ampia spiegazione della scelta operata.

D'altra parte non si può trascurare il rilievo (peraltro attinente a problema di fatto) della aleatorietà del dato ricordato dal ricorrente, tenuto conto che esso viene rapportato a contraddittorie prese di posizione del SINAGRA, comunque, in separato procedimento, con tutte le limitazioni che intuitivamente ne derivano in punto di travasabilità in quello presente.

Alla stregua di quanto precede, anche i motivi di ricorso concernenti la fattispecie vanno rigettati.

II. - In relazione agli omicidi di LO VERSO MAURIZIO e di FALLUCCA GIOVANNI, ed ai reati connessi (capi 112, 113, 114), SINAGRA VINCENZO di Salvatore e SINAGRA ANTONIO - i soli due condannati presenti nel procedimento - hanno dedotto, con motivi comuni, la natura puramente "de relato" delle dichiarazioni dell'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956 - il cui contenuto avrebbe appreso per il tramite di confidenze fattegli dal



cugino ed imputato omonimo, detto "tempesta" -
ovviamente smentite dalla fonte primaria nominata;
ed hanno lamentato l'omesso esame dei motivi di
appello, concernenti fra l'altro l'improbabilità
del movente indicato dal pentito, secondo cui
piccoli delinquenti avevano arrischiato la propria
incolumità sino al punto di "soffiare" una
importante intrapresa criminale (la rapina ad un
vagone postale presso la stazione di Villabate -
FICARAZZELLI, compiuta il 24.7.81) al potente boss
MARCHESE FILIPPO, e l'inidoneità dei riscontri
indicati dalla Corte di merito, comunque
riguardanti il fatto e non gli autori.

La sentenza impugnata ha dedicato al duplice
assassinio (collegato a quelli nelle persone di
SPARACELLO GIACOMO ed INGRASSIA DOMENICO, che qui
non interessano) le pagg. 1792 - 1793, muovendo
dalle articolate dichiarazioni del collaborante
SINAGRA, il quale aveva rivelato i retroscena del
fatto, indicando negli uccisi i soggetti che,
precedendo nel tempo l'iniziativa già progettata
dal MARCHESE, avevano portato a termine la rapina,

Handwritten signature/initials

con cospicuo bottino, suscitando così l'ira del boss, che aveva attirato il LO VERSO ed il FALLUCCA in un tranello, con la complicità del "tempesta" e di SINAGRA ANTONIO, mercé il pretesto di offrire loro un lavoro, di cui le vittime avevano parlato con il DI MARCO, prima di recarsi al fatale appuntamento, nel cui corso erano stati soppressi. Gli altri due erano stati uccisi separatamente.

Le doglianze formulate non hanno fondamento. Come si ricava, in particolare, dalle pagg. 1785 e segg. della sentenza impugnata le dichiarazioni del SINAGRA, attinte dalle rivelazioni a lui fatte dai cugini Vincenzo ed Antonio, non hanno costituito la prova unica del fatto, perché supportate da quelle conformi del DI MARCO. Costui ha riconfermato la sconsiderata iniziativa dei quattro nel compimento della rapina progettata in precedenza da un personaggio di cospicuo rilievo mafioso, sicché la causale indicata dal primo collaborante ha trovato pieno riscontro nelle parole del secondo. E questi ancora, ha ribadito anche la circostanza dell'appuntamento (la trappola mortale) di cui gli

Handwritten signature/initials

avevano parlato il FALLUCCA ed il LO VERSO, i quali avevano fatto presente che la proposta di lavoro era stata loro formulata proprio dal "tempesta" e dal fratello Antonio. Ha aggiunto il DI MARCO di aver personalmente versato la somma di Lire 15.000.000 al MARCHESE, pur di tacitarne il risentimento nei suoi confronti, in quanto anche egli sospettato di aver preso parte marginale alla stessa rapina.

Così definiti i fatti, è certo innanzitutto che i giudici del merito hanno utilizzato una doppia accusa, proveniente da fonti diverse ma coincidenti nei risultati. E alla stregua di tale coincidenza è stata ritenuta confermata la parola del SINAGRA, per quanto concerne la cornice entro la quale la soppressione del FALLUCCA e del LO VERSO maturò (gli imputati non debbono rispondere anche della eliminazione dello SPARACELLO e dell'INGRASSIA). E' pur vero che il riscontro offerto dal DI MARCO non si è esteso sino alla fase del materiale compimento del duplice omicidio, sulla cui realizzazione egli nulla ha detto. Ma la circostanza confermata

*ma...
di...*

dell'offerta di lavoro, di cui le future vittime avevano fatto parola allo stesso DI MARCO, dichiarandola come proveniente dai fratelli SINAGRA, ha avuto il giusto effetto di raccordare costoro all'uso del mezzo fraudatorio, mercé il quale fu possibile conseguire la presenza dei due nel luogo del loro successivo assassinio. Si tratta, perciò, di circostanza che, giungendo a lambire i due fatti di omicidio ne ha posto in luce i precedenti causativi e l'antefatto immediato, negli stessi termini rivelati dal SINAGRA VINCENZO, sicché ne è stato giustamente derivato l'effetto convalidante serio alla estrema fase realizzativa, quale naturale e logico sbocco del presupposto inganno confermato.

A corredo, il giudice d'appello ha correttamente rilevato che la scomparsa, pressoché contemporanea, dei principali autori della rapina costituisce la riprova ulteriore dell'intervento di una potente forza esterna, verosimilmente mossa da aspro risentimento, intervento che è stato agevole, in base a una coordinata valutazione degli elementi

disponibili, identificare nella vendetta del MARCHESE.

Questa motivazione, arricchita di altri dettagli che qui è superfluo rammentare, resiste facilmente alle critiche dei ricorrenti, sia dal punto di vista della stretta legalità (è innegabile l'esatta applicazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.), che della razionalità. Già il rilievo dibattimentale del difensore (secondo cui l'accertato mendacio del principale accusatore nei confronti dei cugini per altri fatti, ne comporterebbe - traslativamente - l'inaffidabilità assoluta per ogni altra parte, nei confronti degli stessi soggetti), urta contro la legittima frazionabilità della dichiarazione concernente più fatti, nei sensi già esposti; ed urta soprattutto contro l'ovvio rilievo che, nella concreta fattispecie, l'accusa è stata confermata da altra fonte autonoma (ed a nulla rileva che questo, in seguito, operasse una totale ritrattazione per tutti gli episodi narrati, ritenuta inattendibile e strumentale dal giudice del merito).



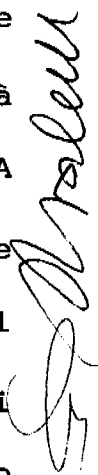
Quanto, poi, ai motivi scritti, esposti con brevi proposizioni essi sostanzialmente vertono sul merito (vi si contestano, in una alla valutazione dell'attendibilità delle parti probatorie, la stessa possibilità che dei malfattori di mezza tacca osassero "disturbare" il capo MARCHESE FILIPPO ovvero la verosimiglianza dei particolari narrati dal SINAGRA sui modi di soppressione dei cadaveri, asseritamente disciolti nell'acido). Su tali proposizioni non sono mancate adeguate messe a punto del giudice dell'appello (vedansi, ancora, le pagg. 1791 - 1892), mediante adeguata confutazione di argomenti consimili, già introdotti nei motivi di gravame. Sicché, anche l'adombrato difetto di motivazione mostra totale infondatezza.

Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati per la parte "de qua", salvo il successivo esame di altre doglianze su capi e punti diversi.

III. - In relazione al duplice omicidio di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, ed ai reati connessi, già si è esaminata altrove la posizione del ricorrente coimputato MANISCALCO SALVATORE. Sono

ricorrenti altresì, essendone stata confermata in appello la condanna, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Salvatore ("tempesta") ed il fratello SINAGRA ANTONIO. I capi interessanti sono quelli contraddistinti con i progressivi numeri 188, 189, 190 e 191.

Come si desume dall'impugnata sentenza (pagg. 1835 - 1850), il collaborante SINAGRA VINCENZO aveva narrato di aver partecipato - nella c.d. "camera della morte" di piazza S. Erasmo - alla materiale soppressione del BUSCEMI e del RIZZUTO, colà condotti dai cugini SINAGRA VINCENZO e SINAGRA ANTONIO, ed aveva indicato come correi, unitamente a costoro anche, il ROTOLO, il SENAPA, il MANISCALCO, MARCHESE FILIPPO ed altri, tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", da lui conosciuto come GRECO "Giovannello". Si era voluto così punire l'eccessiva spregiudicatezza dei due uccisi, rectius del solo BUSCEMI, colpevole di avere riscosso dei "pizzi" nelle zone di Villabate di Bagheria senza il permesso dello stesso MARCHESE. Il RIZZUTO, pure immune da colpe, era stato ucciso



perché si era voluto accompagnare al cognato BUSCEMI, essendo stati entrambi attirati sul posto con il pretesto del conferimento di lavori da muratore (tale era il mestiere del secondo).

Il fatto era accaduto il 27.5.82.

I ricorsi proposti dai due SINAGRA (condannati anche per il connesso omicidio di MIGLIORE ANTONINO, dal BUSCEMI indicato quale compartecipe nella riscossione dei "pizzi", fatto avvenuto il 2.6.82 (come ai capi da 192 a 195), hanno sostenuto, con argomentazioni comuni, il difetto di motivazione consistente nell'omessa deliberazione della dedotta mancanza del riscontro e, per altro verso, dei dati scagionanti indicati nei motivi di appello, in grado di inficiare radicalmente la credibilità dell'accusatore (ad esempio l'inverosimiglianza dell'asserito prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO sotto la casa del primo; il silenzio mantenuto dal pentito SINAGRA, nel suo primo interrogatorio sul movente dei delitti, sul nome della terza vittima - il MIGLIORE - o sul contenuto dell'interrogatorio cui le prime due



erano state, a suo dire, sottoposte prima dell'uccisione; l'inverosimiglianza delle riferite modalità circa l'assassinio dello stesso MIGLIORE, e così via).

Il ROTOLO ha lamentato eguale vizio (anch'egli è stato condannato altresì per l'omicidio MIGLIORE), denunciando l'omesso rilievo delle contraddizioni e delle incertezze presenti nelle parole del SINAGRA, tra l'altro implicitamente contrastate dal DI MARCO sul punto concernente il furto di una autovettura adoperata, secondo il pentito, per scaricare in mare i resti delle prime vittime, ed al quale il ricorrente - a dire appunto del DI MARCO - fu estraneo, come estraneo fu al prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO dalle loro case, secondo il racconto dei congiunti: circostanze tutte indebitamente pretermesse dai giudici del merito.

Critiche di analogo tenore ha formulato il SENAPA, secondo il cui assunto la sentenza avrebbe accertato, al più, la storicità del fatto, non le responsabilità individuali degli imputati, prive di effettivi riscontri ed ancorate alle sole parole -

Es. Di Marco

incerte e contraddittorie nei vari momenti processuali - del collaborante, fra l'altro valutate diversamente per altro incolpante (ARGANO GASPARE, assolto), e non oggetto di quella prudente e comparata analisi, necessaria per impedirne l'impensabile ruolo di sola - e potenzialmente arbitraria - base di colpevolezza.

Le doglianze non hanno fondamento.

La credibilità del SINAGRA è stata fundamentalmente ritenuta per la confessata partecipazione ai fatti riguardanti gli omicidi del RIZZUTO e del BUSCEMI (trattasi, perciò, di vera chiamata di correttezza).

Ed è stata riscontrata sulla base di una fitta serie di circostanze di contorno, concernenti anche e soprattutto le vicende introduttive. Tra queste il prelievo delle tre vittime ad opera di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del fratello ANTONIO. A questo proposito, difatti, la sentenza impugnata ha potuto stabilire, con accurata analisi delle dichiarazioni variamente rilasciate dai congiunti degli assassinati (pagg. 1839 - 1841), che costoro erano stati visti allontanarsi in compagnia dei

M. L. L.

fratelli SINAGRA, nel pomeriggio del giorno 26.5.82, dopodiché non erano più ricomparsi; e che la Fiat 127, di proprietà del BUSCEMI, con la quale entrambi avevano raggiunto il luogo della successiva esecuzione, era stata lasciata nei pressi, ove in effetti era stata poi rinvenuta, significativamente priva dell'apparecchio radio, che il proprietario, a dire del SINAGRA, aveva preso con sé nel recarsi all'appuntamento - tranello.

Altra eloquente conferma ha riguardato, secondo la sentenza impugnata, la Fiat "Ritmo", adoperata - nella versione del propalante - per il trasporto dei corpi dei due uccisi. Al riguardo, difatti, il DI MARCO ha rivelato che i fratelli SINAGRA gli avevano dato incarico di collaborare al furto di una vettura di tale tipo, poi effettivamente sottratta al detentore e ritrovata bruciata il 28.5.82, e cioè, in significativa coincidenza, il giorno successivo alla denuncia della scomparsa del BUSCEMI e del RIZZUTO.

A questa coordinata valutazione, la Corte di

Palermo ha aggiunto la disamina critica dei motivi di appello (pagg. 1845 e segg.), osservando, fra l'altro, come proprio la contestuale presenza (e l'incontro, tragico ultimo) dei due cognati nel luogo indicato dal SINAGRA abbia rappresentato una conferma dell'appuntamento - tranello riferito dal pentito stesso, potendosi ragionevolmente ritenere che, in diversa ipotesi, il BUSCEMI non avrebbe coinvolto l'ignaro ed innocente affine.

La motivazione formulata ha rappresentato, dunque, un completo resoconto del fatto, identificato nelle premesse causative e nello svolgimento materiale, secondo un filo logico che trova conferma generale, innanzitutto, proprio nella scomparsa contemporanea delle due vittime ed in quella altrimenti incomprensibile - in particolare - del RIZZUTO.

La storicità del fatto, ampiamente dimostrata con ragionamento immune da vizio logico, ha finito con l'essere riconosciuta dallo stesso ricorrente SENAPA. E quindi, anche per gli omicidi di cui trattasi (quello del MIGLIORE, già si è detto, si inquadra nel medesimo contesto causale - fattuale -

personale) la questione veramente rilevante e sulla quale, in definitiva, sono cadute le più penetranti critiche, risiede nel quesito se alla congruità della ricostruzione del fatto abbia corrisposto il reperimento di adeguati riscontri sulle responsabilità individuali indicata dal "pentito" SINAGRA.

Per quanto riguarda il cugino omonimo, soprannominato "tempesta" ed il fratello di costui, a nome ANTONIO, la sperimentata collaborazione da essi offerta nel fatto specifico, nell'ambito di un ruolo eminente similmente svolto in altre intraprese, ed anzi per essi funzionale al servizio della cosca, non ha lasciato dubbi nei convincimenti del giudice del merito. La Corte di secondo grado ha tenuto conto anche e soprattutto delle concorrenti indicazioni dei congiunti dei due scomparsi e di quelle del DI MARCO (a proposito del furto della Fiat Ritmo), dalle quali è uscita confermata e rafforzata la rappresentazione di un loro contributo materiale sia nella fase preparatoria ed introduttiva del duplice delitto,

Se Malum

sia in quella posteriore, concernente la dispersione in mare dei resti corporei. E tale contributo inevitabilmente si riflette anche sulla fase intermedia, quella della materiale uccisione, in logico collegamento con le altre, secondo la riscontrata e globale narrazione del propalante.

Riscontri consimili, per il vero, non sussistono per il ROTOLO e per il SENAPA, nel senso che la loro partecipazione al fatto è stata limitata dallo stesso dichiarante alla sola fase dell'uccisione, relativamente al BUSCEMI ed al RIZZUTO, ed estesa a quella del prelievo per l'omicidio del MIGLIORE, senza che le acquisizioni processuali offrano - diversamente che per i due fratelli SINAGRA - il concorrente sostegno di altre dichiarazioni accusatorie. Da questo punto di vista le doglianze del ROTOLO, che tale carenza ha sottolineato, ascrivendo anche alla sentenza di non averne tenuto conto o, peggio, di averla travisata, possono apparire prima facie non prive di un qualche fondamento, limitatamente alla segnalazione di una insufficienza di elementi probatori. Ma a un



approfondimento del tema questa ridotta presenza di elementi probatori non integra il vizio denunciato perché la Corte di Palermo ha preso implicitamente atto dell'inesistenza di elementi aggiuntivi e coerentemente ha fondato il riscontro individuale su altre considerazioni.

E proprio in questo aggancio a considerazioni diverse è dato ravvisare il nucleo della decisione che si rivela perciò argomentata in modo ineccepibile, similmente a quanto già si è detto a proposito dell'omicidio del RUGNETTA.

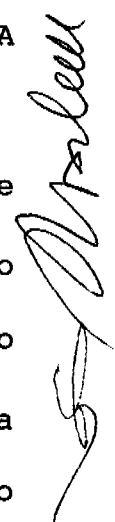
Invero, l'occorrente riscontro è stato individuato, al di là della accertata appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, nella specifica appartenenza alla ristretta fazione più direttamente impegnata in iniziative cruento di carattere sanzionatorio, come dimostrato in altre intraprese, e perciò nella speciale funzione di membri organicamente preposti al compimento di omicidi, o di altri atti di rilevante violenza. Altro riscontro è stato ravvisato nell'uso della c.d. "camera della morte" (elemento connettivo di evidente rilievo, difatti

Palermo

comune a più fatti del genere), e cioè in un riferimento di natura territoriale coevamente designante un ristretto numero di associati - killers, che abitualmente se ne servivano per i misfatti più gravi del sodalizio.

Né possono sminuire il vigore di tali riscontri le decisioni raggiunte da questa Corte regolatrice in ordine al coimputato MANISCALCO SALVATORE, o quelle del giudice del merito a proposito di ARGANO GASPARE, che erano stati pure indicati dal SINAGRA quale partecipi al duplice omicidio.

Per il MANISCALCO, difatti, si è doverosamente constatato il difetto di riscontri esterni tanto che l'annullamento è stato esteso al reato associativo, la cui prova in sede di merito era stata ritenuta raggiunta, ponendo a fondamento della partecipazione associativa i sospetti relativi al concorso in omicidio e a fondamento di questi quelli concernenti l'associazione mafiosa. Per l'ARGANO, si erano colte dal giudice di secondo grado perplessità ed incertezze nelle parole del dichiarante, il che ne aveva determinata



l'assoluzione, senza che da ciò potessero derivare profili di dubbio, secondo una discrezionale valutazione, sugli altri coimputati, nei cui confronti si era ritenuta raggiunta la prova.

Tutto ciò ha corrisposto, correttamente, all'esigenza di distinzioni individuali pur al cospetto di una stessa fonte accusatrice, non necessariamente provvista di eguale capacità dimostrativa per tutti gli incolpati, ed alla necessità, ancora, della ricerca del riscontro per ciascuno di essi, indipendentemente dalla genuinità della chiamata.

Va aggiunto che, nella discussione orale, il difensore del ROTOLO ha molto insistito sul presunto odio di SINAGRA VINCENZO (il pentito) verso il suo patrocinato - oggetto anche di altre accuse poi rivelatesi infondate - ed ha lamentato che di tale profilo psicologico non si è tenuto alcun conto nei gradi precedenti, così deducendo un ulteriore vizio di motivazione carente.

Ma la doglianza risulta smentita - e comunque confinata nel suo reale spessore di difforme

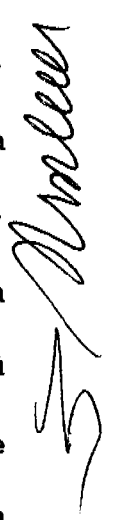
valutazione del merito - dal contenuto della sentenza impugnata che, nelle pagg. 685 - 691, ha esplicitamente esaminato il tema di un possibile disegno persecutorio, posto dal propalante alla base delle sue accuse verso il ROTOLO ed anche nei confronti dei cugini, e lo ha risolto negativamente alla stregua delle considerazioni motivate che vi figurano, la principale delle quali, di indubbia correttezza logica, dimostra che le incolpazioni mosse al ricorrente si riferiscono soltanto ad una frazione dei molti delitti rivelati dal pentito, autoaccusatosi per molti di essi.

Ne consegue, in conclusione, il rigetto dei proposti motivi di ricorso, anche in relazione all'omicidio del MIGLIORE, cui si attagliano gli stessi argomenti.

IV. - Ad eguale conclusione occorre pervenire quanto all'omicidio del prof. GIACCONE PAOLO, per il quale è ora solo ricorrente lo stesso ROTOLO, condannato già in primo grado . Trattasi dei capi 218 - 219.

Separatamente, questa Corte regolatrice ha esposto

le ragioni dello statuito annullamento delle assoluzioni decise in secondo grado nei confronti di membri della "cupola", per lo stesso fatto. Concentrando qui l'analisi sulla specifica posizione del ROTOLO, il solo soggetto individuato quale esecutore materiale, ed alle doglianze da lui espresse, va osservato, innanzitutto, che non è stata posta in discussione la ricostruzione dei fatti, quale eseguita nella sentenza impugnata, né sono stati elevati rilievi in ordine al movente, che i giudici del merito hanno individuato sulla base delle rivelazioni di SINAGRA VINCENZO, fondamentale fonte probatoria anche di questa vicenda. Le censure, hanno invece, più riduttivamente riguardato la attendibilità generale del dichiarante, attraverso le contestazioni ben note e qui ripetute, che comprendono anche quella specificamente attinente al delitto. Si assume che tutto si riduce all'affermazione del pentito di avere avuto le notizie e i particolari del fatto dal cugino "tempesta" nel momento in cui, trovandosi entrambi in piazza S. Erasmo ed



accingendosi al compimento del delitto DI FATTA, verso le ore 10,30 circa del giorno 11.8.82, proprio il congiunto ne aveva vinte le residue perplessità con il dirgli che il ROTOLO, appena sopraggiunto, aveva poco prima ucciso un "medico dell'ospedale". E la stessa debolezza avrebbe il racconto nella parte in cui il pentito aggiunge che sempre il cugino gli aveva spiegato, successivamente, che causa del delitto era stata "una faccenda di impronte digitali di MARCHESE GIUSEPPE su una macchina, per fatti avvenuti fuori Palermo" e lo ordine di uccisione era stato impartito da MARCHESE FILIPPO.

I riportati rilievi sono suggestivi ma non sono decisivi. Infatti nella valutazione della Corte di Palermo proprio la identificazione del movente effettivo in quello sia pure rudimentalmente affacciato dal pentito (si vedano le pagg. 1582 - 1588 della sentenza) ha fortemente contribuito all'accredito complessivo della narrazione. Così ne sono risultate convalidate le premesse storiche e la stessa verità dell'acquisizione delle confidenze

del cugino "tempesta", che di tale causale era al corrente, evidentemente, per la qualità di ben inserito membro della cosca di via Mille.

Questo inserimento tra l'altro, spiega pure perché egli fosse in grado di indicare all'omonimo parente, nelle circostanze surricordate, il ruolo di sicario appena ricoperto dal sopraggiunto ROTOLO ai danni di "un medico dell'ospedale", che era, in realtà, il prof. GIACCONE, sventurato titolare dell'incarico di effettuare una perizia dattiloscopica, della quale non aveva voluto mutare i risultati raggiunti malgrado accertate pressioni, così suscitando l'ira vendicativa del MARCHESE.

Ne segue che, il ricorso si prospetta contraddittorio nell'assunto dell'inattendibilità del dichiarante, senza coeva censura sul principale dato probatorio, cui il giudice del merito ha legato soprattutto l'affidabilità della fonte propalatoria, tra l'altro rilevando, ad ulteriore rafforzamento del convincimento, che il SINAGRA, arrestato lo stesso giorno dell'omicidio GIACCONE - perché, si ricorda, colto in flagranza del reato di

omicidio in persona del DI FATTA -, non sarebbe stato comunque in grado di attingere notizie, rivelatesi esatte, da fonti diverse da quelle citate, inevitabilmente riconducenti al nucleo dei responsabili ed alla fazione di appartenenza.

Comunque, ogni altro rilievo critico, basato su alcune modificazioni, del resto marginali, introdotte dal SINAGRA nel proprio racconto nei vari momenti processuali, o collegato alla dedotta impossibilità che il cugino, anch'egli semplice esecutore di ordini, conoscesse preventivamente il piano per uccidere il GIACCONE, tanto da indicarne immediatamente l'esecutore nella persona del ROTOLO (stranamente, l'unico esecutore tra tanti partecipanti) o ancora ad altre pretese inverosimiglianze della narrazione - base, è agevolmente confutabile ed è stato, di fatto, confutato nella sentenza impugnata, nella parte concernente gli omologhi argomenti introdotti con i motivi di appello (pagg. 1590 e segg.).

Così, resta un assunto del tutto apodittico il rilievo censorio che il "tempesta" non fosse a

Handwritten signature: G. M. M. M.

conoscenza della missione di morte affidata al ROTOLO e non potesse, conseguentemente informarne il cugino nelle note circostanze.

Non solo - già lo si è rilevato - la sua qualità di uomo di punta nella cosca, particolarmente versato nei delitti di sangue, e sempre in solidarietà con il ROTOLO, lascia presumere una reciproca confidenzialità, verosimilmente estesa anche agli incarichi delittuosi di maggiore gravità a ciascuno assegnati, ma l'aver egli saputo indicare esattamente il movente dell'omicidio, manifestato in termini chiari al cugino, rafforza l'opinione che del fatto conoscesse tutto in anticipo, tanto da decifrare immediatamente il significato delle parole "tutto a posto" che, a dire del propalante, il ROTOLO, appena sopraggiunto, rivolse a BAIAMONTE ANGELO ("consigliere" della famiglia), pure presente.

Se, dunque, la Corte di Appello ha richiamato tali persuasivi elementi nel prendere in attento esame le parole del collaborante, ponendosi, per giunta, anche il dubbio se, in quelle circostanze, il

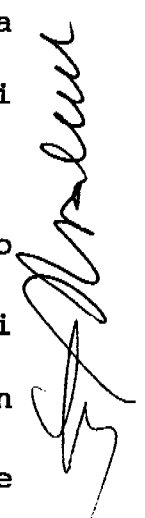
"tempesta" avesse potuto inventare tutto, pur di spronare il titubante cugino al compimento del delitto DI FATTA (dubbio risolto negativamente in base a corrette considerazioni a pagg. 1593 e segg. e sulle quali peraltro non sussiste doglianza di parte), è giocoforza concludere che la motivazione resa è stata completa ed esauriente, frutto di una valutazione indubbiamente informata a criteri di esatta logica interpretativa.

Lo stesso metro deve essere applicato agli altri rilievi con i quali la Corte del merito ha respinto ogni altro argomento contestativo e in particolare quello con cui si era detto dall'allora appellante, non essere possibile che, dopo una notte trascorsa in vari attentati dinamitardi, separatamente contestati, egli potesse, verso le ore 8 del mattino successivo, commettere l'omicidio "de quo" e poi girovagare senza meta e con evidente rischio per oltre due ore, presentandosi al BAIAMONTE soltanto verso le ore 11). La Corte del merito infatti ha efficacemente replicato senza alcuna forzatura né logica né sistematica che le bombe



erano state piazzate verso le ore una, non alle ore 8 ma che l'appariscente ritardo con cui il ROTOLO era tornato dal BAIAMONTE poteva essere collegato a un prudenziale temporaneo ritiro in luogo sicuro per un certo intervallo di tempo, dopo l'omicidio. Il ricorso nelle censure alla possibile presenza di altre ipotesi ricostruttive si risolve in un tentativo di far accreditare questi diversi apprezzamenti e rimane perciò emarginato nell'area del sindacato di merito sottratto alla sede di legittimità.

Allo stesso modo, la Corte del merito ha rigettato l'obiezione che, tra i numerosi autori materiali del fatto, il "tempesta" ne indicasse solo uno (con ciò volendosi insinuare l'origine spuria delle parole del collaborante, per rancori personali verso il ROTOLO). Ha osservato, correttamente, la Corte di secondo grado che nel particolare contesto, ed ai limitati fini di istigazione al delitto che colui si proponeva, non era necessario un dettagliato resoconto del fatto, bastando la menzione del solo autore appena sopraggiunto.



Né diversamente il secondo giudice ha valutato l'argomento difensivo contro quella specifica risultanza (l'atteggiamento sorridente dello assassino, riferito dal testa REDINI), utilizzato nel procedimento quale concorrente elemento di identificazione a carico dell'imputato, effettivamente uso a consimile "facies". Rigettando i sospetti elevati dall'appellante contro il testimone, la Corte di Palermo ne ha sottolineato l'assoluta attendibilità ed il totale disinteresse, a nulla rilevando che il particolare in discorso quel teste avesse riferito soltanto in un secondo tempo.

La questione è stata ripresa nel ricorso, non già sotto forma di censura verso l'opinione della Corte di merito, ma nella diversa prospettazione del mancato esame di una ipotesi alternativa, sulla cui scorta l'assassino "sorridente" poteva essere identificato in colui che, unitamente ad altri, aveva partecipato all'omicidio di certo SCALICI, la cui moglie ne aveva notato la caratteristica fisionomica, escludendo poi - in base a negativa

ricognizione fotografica - che si trattasse del
ROTOLO.

Ma l'inconcludenza dell'argomento, cui la Corte
predetta non ha dedicato soverchia attenzione, è
del tutto evidente. Si potrebbe, al più, ipotizzare
la presenza in Palermo di due killers dalle
fisionomie similmente connotate, ma non
necessariamente la presenza di quello ignoto
nell'assassinio del docente universitario e la
conseguente esclusione di responsabilità in capo al
ROTOLO.

Nei confronti di costui, perciò, il particolare
fisionomico conserva tutta la sua portata
significativa di elemento integrativo
dell'attendibilità del SINAGRA (anche se certamente
non risolutivo, da solo, di ogni connessa
questione), giacché verso il ROTOLO, e non nei
riguardi dell'ignoto somigliante, milita
l'indicazione fornita dal collaborante, con il
fondamento di una causale altamente selettiva, in
grado di escludere contributi partecipativi al di
fuori della cosca di Corso dei Mille, e del

SP Palermo

limitato gruppo di associati - sicari.

In conclusione, è lecito affermare che della particolare questione il giudice di merito ha compiuto completa disamina, anche nelle direzioni sollecitate dai rilievi di parte, fornendo motivate soluzioni, sorrette da innegabile senso logico.

V. - Restano da esaminare i ricorsi proposti da MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di LO IACONO CARMELO e di PERI ANTONINO ed ai reati connessi (capi 196, 197, 198, 200, 201), per i quali entrambi sono stati condannati. Sono pure ricorrenti, limitatamente al capo 199 (soppressione del cadavere del LO IACONO), SINAGRA VINCENZO, "tempesta", ed il ROTOLO.

La complessa vicenda, nella quale il duplice omicidio è stato ricondotto per ritenuti collegamenti interni, è stata dalla Corte d'Appello esaminata nelle pagg. 1851 - 1879, cui è giocoforza il rinvio per il miglior apprendimento dei fatti.

SINAGRA VINCENZO classe 1956 ha costituito la fonte pressoché esclusiva della prova, sulla base di riferite narrazioni del cugino omonimo e della

confessata, personale partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO. La dichiarazione è stata ritenuta attendibile (anche nella indicazione dei responsabili materiali MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, relativamente ai due omicidi ed al sequestro del LO IACONO, e di esso dichiarante, del cugino Vincenzo e del ROTOLO per la soppressione di cadavere), anche perché idonea alla complessiva ed unitaria spiegazione dei fatti, altrimenti destinati, pur nella singolare coincidenza di date, di particolari e di orari, a separate ed improduttive analisi, anche per il difetto di elementi di collegamento tra le due vittime, appartenenti ad ambienti del tutto diversi.

Handwritten signature/initials

In sostanza, ha ritenuto la Corte del merito che l'iniziativa delittuosa avesse di mira esclusivamente il LO IACONO, oggetto di malevole intenzioni di MARCHESE FILIPPO, che aveva affidato a MARCHESE ANTONINO ed al SENAPA il compito di "prelevarlo" e di condurlo alla sua presenza. Nel viaggio di ritorno, compiuto dai due con la stessa

vettura del sequestrato, costretto sul sedile posteriore, si era verificato un tamponamento con la vettura del PERI, che stava procedendo in corteo con altri parenti, del tutto estraneo alla faida. La uccisione di quest'ultimo era stata determinata dalla sua inviperita reazione al danno patito ed al conseguente inseguimento degli investitori, mentre quella, quasi concomitante del LO IACONO, era conseguita ad un suo tentativo di fuga, approfittando della concitazione del momento. Si è stabilito, così, quel collegamento - casuale - tra i due delitti, certamente favorito dalla coincidenza di data e di orari, ma fondato soprattutto sulla cementante rivelazione del SINAGRA, tanto più credibile, si ripete, in quanto pienamente esplicativa di episodi intrinsecamente incomprensibili, data anche la certa scomparsa del LO IACONO, allontanatosi da casa verso le ore 7 di quel 6.6.82 e non più riapparso. Neppure era stata più rinvenuta la sua autovettura.

Nei separati motivi di ricorso, concernenti il duplice fatto (gli altri motivi saranno oggetto di

successivo ed autonomo esame), i due ricorrenti hanno addotto censure di analogo tenore.

Hanno denunciato, innanzitutto, l'acritica affidabilità accordata alle parole, per di più "de relato", del SINAGRA, lo scoperto tentativo della Corte del merito di adattarne il risultato a precostituito convincimento di reità, anche a mezzo di valutazioni difformi da quelle eseguite, sulla medesima piattaforma probatoria, di altri casi o per altri imputati.

La tesi da entrambi sostenuta è che, rifiutato il collegamento fra i due delitti, privo di sostegno obiettivo, la dinamica del delitto PERI, ed in particolare il volontario tamponamento della sua vettura ad opera di quella degli assassini, staccatisi dal margine destro della strada proprio al momento del passaggio del corteo in cui la prima era inserita, denotassero un proposito mirato, volto ad eccitare la reazione dell'automobilista, sì da indurlo ad un precipitoso inseguimento, sostanzialmente guidato sino ad una traversa laterale senza sbocco, in cui uno degli ignoti

Handwritten signature/initials

inseguiti poteva esplodere nella sua direzione il colpo mortale, volutamente trascurando altro inseguitore (tale TROMBETTA ANTONINO, cognato del PERI), che pure precedeva l'affine.

A fondamento di tale complessivo assunto, radicalmente contrastante con quello sostenuto nella sentenza impugnata, i due ricorrenti hanno esposto diffuse considerazioni (oltre che sulla credibilità del propalante, variamente contestata anche nel confessato ruolo di coprotagonista nella soppressione del cadavere del LO IACONO, mai rinvenuto) sulle contraddizioni e smagliature logiche asseritamente presenti nella ricostruzione operata dalla Corte del merito, il cui insieme costituirebbe quel vizio di motivazione, variamente articolato, denunciato a questa Corte di Cassazione.

Il MARCHESE, poi, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, per la sua mancata partecipazione all'udienza del 23.3.86, tenutasi senza il suo consenso, malgrado legittimo impedimento per ragioni di salute; e la

violazione di legge nell'irrogazione della pena dell'ergastolo, pur trattandosi di omicidi senza aggravanti, essendo stata esclusa in appello quella della premeditazione, unica contestata.

Procedendo dalla eccezione preliminare e, poi per comodità di esposizione, da quella concernente la pena, questa Corte di Cassazione deve constatare la manifesta infondatezza di entrambe.

Sulla prima, basterà ricordare che già il secondo giudice l'ha ritenuta carente "di qualsiasi supporto" per l'elementare ragione che alla data indicata del 23.3.86 non fu tenuta udienza (pag. 3057 della sentenza). Né il motivo di ricorso ha eccepito alcunché al riguardo, limitandosi alla mera riproposizione della doglianza, negli ultimi termini già formulati antecedentemente.

Quanto alla seconda, è agevole constatare che furono contestate agli imputati le aggravanti di cui all'art. 577 nr. 3 e 61 nr. 4 C.P., in relazione al delitto LO IACONO (la seconda aggravante senza riferimento numerico, ma con esplicito riferimento ad "abietto e futile motivo

di impedire la fuga"), e l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 2 C.P., in relazione al delitto PERI: tutte comportanti la pena dell'ergastolo, ai sensi degli artt. 577 primo comma p.p. C.P. (le prime) e 576 primo comma p.p. stesso codice (la seconda). E' pur ovvio che la Corte di secondo grado ha escluso la premeditazione, ma sono rimaste intatte e ferme le altre aggravanti, per cui la pena già inflitta in primo grado, e poi confermata in quello ulteriore, deve ritenersi pienamente legittima.

I più rilevanti argomenti degli altri motivi dei due ricorsi riguardano la diversità dei colori della vettura del LO IACONO rispetto a quelli, riferiti dai testimoni, della macchina a bordo della quale procedevano gli assassini del PERI e coinvolta nel tamponamento; la volontarietà di tale particolare evento non compatibile con la supposta presenza a bordo di persona appena sequestrata e l'improvviso inserimento della stessa vettura nel corteo in cui procedeva quella dell'assassinato; il difetto di ogni prova materiale del collegamento

Handwritten signature/initials

tra i due omicidi; la sconcordanza degli orari concernenti, rispettivamente, la scomparsa del LO IACONO e l'omicidio del PERI e la diversità dei rispettivi ambiti territoriali, tra l'altro non giustificanti l'itinerario attribuito dalla Corte di merito ai sequestratori, al fine di giustificarne la presenza in quello seguito dal PERI e dai suoi congiunti; lo sparo diretto soltanto e precisamente contro il PERI, secondo inseguitore, e non contro il primo, già disceso dalla vettura; la totale svalutazione di una causale alternativa, rinvenibile negli aspri dissidi che dividevano il PERI dalla cognata, moglie separata del fratello, e dai parenti di costei, e dai quali probabilmente erano derivate le minacce di morte pervenutegli sino a qualche giorno prima; il difetto di riscontri individuali, la mancata audizione, da parte dei presenti dello sparo diretto contro il LO IACONO; le diversità delle fattezze fisiche di esso MARCHESE rispetto a quelle attribuite dai testimoni dell'assassino del PERI, diversità non superata da una richiesta, ma

non concessa, ricognizione personale.

Essi come è evidente ripropongono tematiche già sottoposte all'attenzione del secondo giudice e da questi risolte con argomentate considerazioni, avverso le quali è stata elevata la censura di carente o viziata motivazione, che in realtà riproduce una visione tutta propria dei singoli passaggi della complessa esposizione.

Già invero la minuziosa rivisitazione del ragionamento espresso nella sentenza impugnata non riesce a farne emergere carenze logiche o scoordinamenti nei vari collegamenti interni. Tanto meno viene dimostrata l'erroneità della impostazione generale, cui i ricorsi hanno programmaticamente contrapposto una antitetica visione, basata sulla assunta preordinazione dell'omicidio PERI nell'ambito di discordie private e familiari, cui sarebbe seguita l'esecuzione materiale in forme assolutamente inusuali - a scopo di depistaggio - mercé azione provocatoria (il tamponamento) mirata alla facilmente prevedibile reazione della vittima, che sarebbe così caduta nel

M. Lelli
En

tranello, esponendosi all'agevole colpo mortale.
Se questo è, dunque, il nucleo delle censure, cui ogni altra deduzione critica è stata sottordinata in funzione di sostegno, non si può che constatarne, unitamente al difetto di qualsiasi sostegno probatorio quanto ai presupposti (la causale alternativa), l'evidente inaccettabilità sul piano logico. La ricostruzione dei ricorrenti si pone in tale prospettiva, ad un livello di verosimiglianza assolutamente inadeguato e ben inferiore a quello riguardante la contrapposta ed argomentata tesi della Corte di Palermo.

Supporre che nemici privati del PERI, ammessane pure l'esistenza, ne meditassero la soppressione in forme talmente ambigue e sofisticate da rasentare il barocchismo, senza essere peraltro certi della reazione della vittima secondo il disegno criminoso, è tale forzatura ipotetica, da risultare francamente inammissibile. Non è credibile che si potesse concepire un piano delittuoso così grave sottoposto alla condizione di una soltanto supposta o immaginata condotta reattiva della designata

S. D. Allen

vittima, non necessariamente immancabile. E tanto meno è credibile che una escogitazione talmente raffinata, ancorché praticamente poco verosimile, potesse rampollare da menti sprovvedute (almeno nella strategia criminale), quali quelle facilmente immaginabili al modesto livello sociale e culturale del PERI e dei suoi affini. Riesce, poi, impensabile che ad un feroce e fermo proposito di omicidio conseguisse un piano operativo talmente complesso e, nel contempo, altamente aleatorio, quando sarebbe stato possibile raggiungere lo stesso risultato con mezzi assai più semplici e certamente più sicuri, anche suscettibili di mascheramento in forme accidentali o colpose, come la comune esperienza insegna.

Tanto meno, poi, appare compatibile con il senso comune che alla realizzazione dell'avventuroso disegno si procedesse in modo pubblico, in circostanze di tempo e di persone le più sfavorevoli (si ricorda la presenza di più testimoni), ed in condizioni contrastanti con la naturale riservatezza che ordinariamente accompagna

S. Maler

la consumazione dei delitti.

Di conseguenza, non può che condividersi l'opinione della Corte di Palermo, che ha ragionato negli stessi termini (pagg. 1863 - 1864), escludendo recisamente la fondatezza logica della tesi di fondo proposta dagli imputati e di ciò facendo criterio decisamente orientativo nella valutazione delle varie risultanze di causa, unitamente all'altro rilievo, parimenti e pienamente convincente, che ben difficilmente il dichiarante SINAGRA avrebbe potuto derivare le proprie informazioni da fonte diversa da quella indicata, per esempio da notizie di stampa, per l'impossibilità di trattenere in memoria numerosi dati con strumentale e perversa premeditazione. Si aggiunga poi che le fonti giornalistiche, ovviamente mute sulla scomparsa del LO IACONO, di cui nulla si sapeva, non avrebbero potuto fornirgli gli elementi che lo portassero ad una associazione, dell'uccisione di costui, con il delitto PERI e a tessere in proprio il complesso e coordinato racconto offerto agli inquirenti, con l'altissimo



rischio - se di pura invenzione - di smentite agevoli e radicali.

Del resto, non va dimenticato che la dichiarazione accusatoria si è basata anche sulla partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO, confessata da SINAGRA, il che ne radica la provenienza, almeno in parte, nella diretta esperienza di chi l'ha resa.

Da queste idee-guida, il cui contenuto risponde alla valutazione discrezionale del giudice del merito, condotta con piena coerenza logica e con completa considerazione delle risultanze processuali, è conseguenzialmente scaturito l'apprezzamento particolareggiato dei motivi di contorno esposti dai ricorrenti. Né la correttezza della scelta operata può ritenersi scalfita dalla circostanza che la stessa sentenza impugnata non si è nascosto lo spessore di quei motivi specie se considerati isolatamente. La Corte del merito non ha mancato per vero di osservare che i suddetti motivi di contorno potevano prestarsi ad una terza ricostruzione diversa da quella infine prescelta,

Mallev

anche se ha subito rilevato che una tale alternativa era difficilmente adattabile alla tesi privilegiata dai ricorrenti (che non avevano comunque, caldeggiata una terza soluzione, fra le due confliggenti più verosimili) e, comunque, era sprovvista di qualsiasi appiglio probatorio, almeno allo stato degli atti.

Quel rilievo ha un solo valore, quello di riconoscere alla sentenza impugnata una tensione particolare a soppesare anche le alternative più remote, ma porta a ribadire in sede di legittimità che il richiamo che se ne è fatto nella censura attiene solo alla valutazione di merito.

E' decisivo invece che la Corte di Palermo, al cospetto - come si è detto - di dati e circostanze di significato non univocamente apprezzabile, non ha potuto, ovviamente, prescindere da alcuni punti di fermo ancoraggio del ragionamento, come sopra riportato, e ne ha conseguentemente verificato la collocabilità armonica nell'ampia intelaiatura logico - ricostruttiva, con esiti costantemente positivi (pagg. 1864 e segg.), come dimostrano i

Palermo

graduali passaggi del discorso di cui è superfluo in questa sede riportare i pur minuziosi dettagli. In sostanza, non è stato trascurato argomento alcuno, fra quelli contestativi proposti dagli imputati, ed a ciascuno è stata data adeguata risposta, certamente non impeditiva di repliche nell'ambito di una dialettica non limitabile quando non si disponga di dati oggettivi assolutamente inattaccabili ed il giudizio debba necessariamente passare per il tramite di procedimenti mentali deduttivi - valutativi.

E questa possibilità di replica è stata dai ricorrenti ampiamente esercitata, a mezzo di controdeduzioni scaturenti anch'esse da procedimenti dello stesso tipo induttivo, del resto legittimitati dalla libertà di apprezzamento su un medesimo dato, ma non in grado di dimostrare la contrarietà, di una diversa visione, alle regole fondamentali del ragionamento, e, nel concreto, di quella, infine, stabilita dal giudice del merito. Tale giudice per di più ha potuto giovare, a completamento della propria interpretazione, di un

elemento di sicuro valore riscontrante ed integrativo costituito dalla dichiarazione del MARINO MANNOIA (pagg. 1876 - 1877), il quale ebbe a riferire di aver appreso dalla viva voce del MARCHESE, che se ne faceva pubblico vanto, che costui aveva ucciso il conducente di una auto con la quale si era scontrato e che contemporaneamente era stata uccisa un'altra persona che aveva tentato di fuggire, mentre un complice la stava trasportando in macchina. Ora, mentre la identificazione dell'oggetto del racconto con quello del presente procedimento appare fuori discussione, il dubbio sollevato sulla genuinità del collaborante, trasfuso nei motivi di ricorso, ripropone la stessa questione di fatto sulla valutazione dell'attendibilità del dichiarante, già risolta in via generale dallo stesso giudice di merito. Anche in questo caso, si registra un intreccio convergente tra le parole dei due collaboranti e l'andamento complessivo dei fatti, che, come ha ancora rilevato la Corte di Palermo, soltanto in esse possono trovare congiunta

Marino

spiegazione, anche perché una disgiunzione porrebbe soltanto capo a due fatti bensì contestuali, ma interamente incomprensibili.

Le considerazioni che precedono giustificano anche la scarsa importanza che il secondo giudice ha attribuito al tema concernente la mancata ricognizione degli imputati non ammessa sul rilievo che si poteva avere scarsa fiducia nel risultato, a causa della prevedibile reticenza dei testimoni (e degli stessi congiunti della vittima PERI, come dimostrato dall'atteggiamento elusivo del padre, ricordato a pag. 1874 della sentenza) e, comunque, non più espletabile nel giudizio di appello, dato il tempo trascorso. Ne residuerebbe al più, un vuoto probatorio di significato neutro, non utilizzabile per alcuna delle tesi contrapposte.

Le stesse considerazioni giustificano pure lo scarso rilievo assegnato alla pretesa diversità di caratteristiche fisiche tra l'assassino del PERI ed il ricorrente MARCHESE. Si tratta anche qui, di un dato spiegabile per la possibile interferenza di fattori devianti (la brevità del tempo di

osservazione, la concitazione del momento, la possibile modificazione del colore e della foggia di pettinature o il possibile uso di artifici influenti sulla statura apparente, l'atteggiamento rannicchiato o slanciato e simili) e, pertanto, di dato agevolmente assorbibile nella complessiva valutazione che ha portato, per una somma di ragionevoli motivazioni, alla scelta della linea accolta.

Analoghe riflessioni si impongono per quanto riguarda i ricorsi di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del ROTOLO, imputati del solo delitto ex art. 411 C.P.. Le doglianze da essi formulate, di analogo tenore, hanno rappresentato, ancora una volta, le questioni concernenti la affidabilità, che si è detto non controllata e non riscontrata, dall'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956.

Con il naturale rinvio ai punti in cui tale problematica è stata esaminata in via generale, deve rilevarsi, nel concreto, che il caso in esame si giova della narrazione diretta del collaborante, le cui parole risultano, pertanto, ancor più

attendibili, come ha esattamente ritenuto il giudice di appello. Tale giudice non ha potuto, del resto, non estendere alla fattispecie i risultati della valutazione condotta per il duplice omicidio, di cui l'occultamento del cadavere è stata soltanto l'appendice storica, nell'ambito del medesimo polo delinquenziale.

Sono del tutto evidenti, pertanto, le ragioni logiche e sistematiche che collegano l'intera vicenda in unico contesto, il che giustifica indubbiamente l'inquadramento di ogni sua parte in uno stesso paradigma argomentativo.

In tale cornice, l'inserimento di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del ROTOLO, nonché del SENAPA per quanto attiene ai delitti contro la vita, deve ritenersi consono alle specifiche funzioni da costoro svolte nell'ambito della cosca come già rilevato per altri fatti, sicché anche sotto l'aspetto individuale l'affermata esistenza di riscontri deve essere condivisa.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, salvo l'ulteriore esame per altri capi e punti.

Es. M. S. 0011